

Modello organizzativo

per la

Novades S.r.l.

ai sensi del decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

A) Parte generale	
1. Il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001	5
1.1 La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche	5
1.2 L'applicazione del Modello organizzativo per la prevenzione dei reati prev	visti nel decreto e
la tutela del "whistleblower"	8
2. Il Modello organizzativo	11
2.1 Redazione del Modello e campo di applicazione	11
2.2 Struttura del Modello organizzativo: parte generale e speciale	13
2.3 Scopo e contenuto essenziale del Modello organizzativo	13
2.4 Principi per i processi interni e nomina del difensore dell'ente	14
2.5 Modifica e adeguamento del Modello	
2.6 Diffusione del Modello e formazione dei dipendenti	15
3. L'organo di vigilanza (OdV)	16
3.1 Disposizioni generali	16
3.2 Nomina e revoca dell'organo di vigilanza	16
3.3 Compiti e attribuzioni dell'organo di vigilanza	17
3.4 Regolamento dell'organo di vigilanza	
3.5 Obblighi informativi nei confronti dell'organo di vigilanza	19
3.6 Verifica dell'efficacia del Modello da parte dell'organo di vigilanza	19
3.7 Revisione dell'efficacia del Modello da parte dell'organo di vigilanza	20
4. Misure disciplinari	
B) Parte speciale 1. Delitti contro la pubblica amministrazione	
1.2. Aree di rischio	
1.3. Destinatari	
1.4. Norme di comportamento	
2. Reati societari	
2.1. Norme di legge	
2.2. Aree di rischio	
2.3. Destinatari	
2.4 Norme di comportamento	
3. Delitti in relazione ad abusi di mercato	
3.1. Norme di legge	
3.2. Aree di rischio	
3.3. Destinatari	
3.4. Norme di comportamento	
4. Delitti in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene	
lavoro nonché sull'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	
4.1. Norme di legge	
4.2. Aree di rischio	
4.3. Destinatari	
4.4. Norme di comportamento	
5. Reati informatici e trattamento illecito di dati	

	5.1. Norme di legge	35
	5.2. Aree di rischio	38
	5.3. Destinatari	39
	5.4. Norme di comportamento	39
6.	Riciclaggio di denaro, autoriciclaggio, ricettazione ed utilizzo di denaro di pr	ovenienza
	illecita	
	6.1. Norme di legge	40
	6.2. Aree di rischio	41
	6.3. Destinatari	41
	6.4. Norme di comportamento	41
7.	Delitti di falsificazione di monete, in carte di pubblico credito e in valori di bol	
	contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti,	
	disegni	
	7.1. Falsificazione di monete, carte di pubblico credito e in valori di bollo	42
	7.1.1 Norme di legge	42
	7.1.2. Aree di rischio	43
	7.1.3. Destinatari	43
	7.1.4. Norme di comportamento	43
	7.2. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti	modelli o
	disegni	43
	7.2.1. Norme di legge	43
	7.2.2. Aree di rischio	44
	7.2.3. Destinatari	44
	7.2.4. Norme di comportamento	44
8.	. Delitti contro la personalità individuale	
	8.1. Norme di legge	
	8.2. Aree di rischio	
	8.3. Destinatari	
	8.4. Norme di comportamento	45
9.	. Delitti contro l'industria e il commercio	46
	9.1. Norme di legge	
	9.2. Aree di rischio	
	9.3. Destinatari	
	9.4. Norme di comportamento	
10.	. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore e della proprietà industriale	
	10.1. Norme di legge	
	10.2. Aree di rischio	
	10.3. Destinatari	
	10.4. Norme di comportamento	
11.	. Delitti a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci a	
	giudiziaria	
	11.1. Norme di legge	
	11.2. Aree di rischio	
	11.3. Destinatari	
	11.4. Norme di comportamento	50

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 – Novades S.r.l.

12. Reati ambientali	51
12.1. Norme di legge	51
12.2. Aree di rischio	
12.3. Destinatari	51
12.4. Norme di comportamento	
13. Reati tributari	
13.1. Norme di legge	52
13.2. Aree di rischio	
13.3. Destinatari	53
13.4. Norme di comportamento	53

Allegati:

- 1. Testo del d.lgs. n. 231/2001;
- 2. Codice etico;
- 3. Policy Whistleblowing;
- 4. Modulo di segnalazione.

A) Parte generale.

- 1. Il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001.
- 1.1. La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (di seguito denominato "decreto") è stato emanato in base alla delega legislativa contenuta nella legge n. 300 del 29 settembre 2000 e regola, in applicazione di vari trattati comunitari ed internazionali, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reato. Destinatari della disciplina sono, ai sensi dell'art. 1 del decreto, gli enti forniti di personalità giuridica, nonché le società e i consorzi anche privi di personalità giuridica.

Il decreto sancisce nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa dell'ente, nel caso in cui un reato sia stato commesso a suo interesse o a suo vantaggio da un soggetto intraneo allo stesso. Come si dirà meglio *infra*, diviene con ciò quindi possibile perseguire nell'alveo del procedimento penale gli enti che abbiano tratto un'utilità, diretta o indiretta, dalla commissione del reato. La responsabilità descritta si affianca a quella strettamente penale della persona fisica, autore del reato.

L'art. 2 del decreto sancisce i principi di legalità e di irretroattività: la persona giuridica non può essere ritenuta responsabile se non per un fatto costituente reato, ai sensi della legge penale; prima della commissione del fatto di reato, la legge deve espressamente prevedere la responsabilità dell'ente in relazione a quel reato, nonché le relative sanzioni. All'ente, inoltre, non può essere irrogata sanzione amministrativa: se il fatto commesso dalla persona fisica, presupposto della sua responsabilità, non è più previsto dalla legge come reato; se per un fatto, che costituisca ancora reato, la responsabilità dell'ente non è più prevista dalla legge.

Le sanzioni previste dal decreto sono: le sanzioni pecuniarie; le sanzioni interdittive; la confisca di beni e la pubblicazione della sentenza. Tra le principali sanzioni interdittive, vi sono: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se risulta necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

Ai sensi dell'art. 8 d.lgs. n. 231/2001, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche sussiste anche qualora non sia stato possibile individuare il colpevole del fatto di reato, se egli non sia imputabile o se il reato de quo sia estinto per una causa diversa dall'amnistia (c.d. autonomia della responsabilità dell'ente). La responsabilità della societas sussiste, inoltre, anche per i reati commessi all'estero qualora la sede principale dell'ente sia in Italia, il reato-presupposto soggiaccia alla legge penale italiana in base alle disposizioni degli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p. e lo Stato straniero, nel cui territorio

il reato sia stato commesso, non lo persegua.

I reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti sono, a seguito degli interventi legislativi succedutisi:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 d.lgs. 231/2001);
 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis d.lgs. 231/2001);
 - Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter d.lgs. 231/2001);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 d.lgs. 231/2001);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis d.lgs. 231/2001);
 - Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 d.lgs. 231/2001);
 - Reati societari (art. 25-ter d.lqs. 231/2001);
 - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater d.lgs. 231/2001);
 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 d.lgs. 231/2001);
 - Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001);
 - Abusi di mercato (art. 25-sexies d.lgs. 231/2001);
- Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies d.lgs. 231/2001);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies d.lgs. 231/2001);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diverso dai contanti (art. 25-octies.1 d.lgs. 231/2001)
 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-nonies d.lgs. 231/2001);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies d.lgs. 231/2001);
 - Reati ambientali (art. 25-undecies d.lgs. 231/2001);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001);
 - Delitti in materia di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies d.lgs. 231/2001);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies* d.lgs.231/2001);
 - Reati tributari (art. 25-quinquies decies d.lgs. 231/2001);
 - Contrabbando (art. 25-sexiesdecies d.lgs. 231/2001);
 - Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies d.lgs. 231/2001)
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies d.lgs. 231/2001).

La responsabilità degli enti derivante dai reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio presuppone, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del decreto, che essi siano commessi da persone:

a) che siano titolari della rappresentanza legale dell'ente, lo amministrino o gestiscano o siano

a capo di un'unità organizzativa dotata di autonomia funzionale e finanziaria o che comunque risultino essere amministratori anche di fatto della società o ne controllino la maggioranza (c.d. soggetti apicali);

b) siano direttamente sottoposte alle persone di cui *sub* a) o guidate da esse (c.d. soggetti subordinati).

In riferimento alle menzionate nozioni di "interesse" e "vantaggio", se il primo concetto descrive la proiezione finalistica della condotta, valutato con prospettiva ex ante, il "vantaggio" evidenzia, diversamente, un concreto risultato oggettivo quale diretta conseguenza del reato, accertato ex post e secondo un metro oggettivo (cfr. la nota Cass., sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343, Espenhahn, c.d. caso *ThyssenKrupp*).

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del decreto, l'ente non risponde nel caso in cui le persone fisiche abbiano agito esclusivamente per interesse personale o di soggetti terzi. Diverso il caso in cui vi sia un interesse concorrente dell'ente a quello della persona fisica che ha commesso il reato: in tal senso, si è considerato sufficiente anche solo un pur minimo interesse della società alla commissione dell'illecito, quale l'interesse ad evitare sanzioni (Cass., sez. VI, 25 settembre 2018, n. 54640).

Se invece l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente, ma non esclusivo, interesse proprio o di soggetti terzi, ricorre l'ipotesi di riduzione della sanzione amministrativa (art. 12, comma 1, d.lgs. n. 231/2001).

In definitiva, l'illecito è imputabile all'ente in quanto risultato della "politica aziendale", di una colpa di organizzazione o di una colpa per inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza in capo ai soggetti apicali.

Ai sensi dell'art. 26 d.lgs. 231/2001, la responsabilità dell'ente sussiste anche nel caso in cui uno dei reati-presupposto sia commesso nelle forme del tentativo, ma in tal caso le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

L'ente non risponde, invece, quando volontariamente impedisce il compimento del reato.

In tal caso, l'esclusione della sanzione è giustificata dall'interruzione del c.d. rapporto di immedesimazione tra l'ente collettivo e i soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

La natura essenzialmente proattiva della disciplina prevista dal decreto è dimostrata, altresì, dal fatto che si prevede la riduzione della sanzione pecuniaria, fra le altre ipotesi, sia nel caso in cui la società abbia risarcito integralmente il danno e abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia comunque efficacemente adoperata in tal senso, nonché quando l'ente abbia adottato e reso operativo, una volta commesso il reato, un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Le sanzioni amministrative irrogate nei confronti dell'ente si prescrivono, salvo i casi di interruzione della prescrizione, nel termine di 5 anni dalla data di consumazione del reato-presupposto. Se, tuttavia, l'interruzione è dovuta alla contestazione dell'illecito alla persona giuridica, essa non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

La sanzione amministrativa irrogata dal giudice nei confronti dell'ente, infine, deve essere riscossa entro 5 anni dalla condanna.

L'art. 6 del decreto dispone espressamente che il Modello possa essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

In quanto principale organizzazione rappresentativa delle imprese italiane, Confindustria propone periodicamente le proprie c.d. "Linee Guida", offrendo alle imprese che abbiano scelto di adottare un Modello di organizzazione e gestione una serie di indicazioni e misure ritenute astrattamente idonee ad assolvere le esigenze delineate dal decreto 231, ferma restando la concreta implementazione ed efficace attuazione del Modello stesso in base alle specificità delle singole realtà operative concrete.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle "Linee Guida" di Confindustria per garantire l'efficacia del Modello di organizzazione, gestione e controllo sono le sequenti:

- la previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice etico;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, con particolare riferimento all'attribuzione della responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo, quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni;
- procedure, manuali e informatiche (sistemi informativi), che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo i necessari controlli, come, ad esempio, la "separazione delle responsabilità" tra coloro che svolgono fasi/attività cruciali di un processo a rischio;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente, prevedendo, laddove richiesto, l'indicazione di limiti di spesa;
 - sistema di controllo di gestione, capace di segnalare tempestivamente le possibili criticità;
 - informazione e formazione del personale.

Nella definizione del Modello, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi e l'analisi del singolo contesto aziendale con la finalità di individuare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal decreto, nonché di valutare il sistema di controllo esistente all'interno dell'ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal decreto;
- la predisposizione o il rafforzamento di un sistema di controllo interno (le c.d. procedure) idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente.

Il sistema di controllo, inoltre, deve conformarsi ai seguenti principi:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione;
- segregazione dei compiti attribuiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli effettuati.

1.2. L'applicazione del Modello organizzativo per la prevenzione dei reati previsti nel decreto e la tutela del "whistleblower".

L'art. 6 del decreto prevede una causa di esclusione della punibilità per l'ente. Nel caso di reati commessi da persone in posizione "apicale" di cui all'art. 5, comma. 1, lett. a) del decreto, la persona giuridica va esente da pena qualora dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'ente, *prima* della commissione del fatto, abbia *adottato* ed *efficacemente attuato* un Modello di organizzazione e di gestione *idoneo* a prevenire la commissione dei reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sulla effettività e sul rispetto del Modello organizzativo e di curarne l'aggiornamento sia attribuito ad un *organismo interno*, che disponga di competenze di iniziativa e controllo autonome;
- c) I soggetti in questione abbiano commesso il fatto eludendo *intenzionalmente* e fraudolentemente il Modello organizzativo;
- d) l'organo sub b) non abbia omesso la propria vigilanza o non l'abbia esercitata in maniera insufficiente.

I modelli indicati *sub* a) debbono soddisfare determinati requisiti minimi. Essi in particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, debbono:

- a) indicare i singoli ambiti di attività e di funzione nel cui contesto possano essere concretamente commessi i reati di cui al decreto;
- b) prevedere protocolli specifici diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) prevedere modalità di impiego delle risorse finanziarie che impediscano la commissione dei reati;
- d) stabilire obblighi informativi nei confronti dell'organo che vigila sul rispetto e l'efficacia del Modello organizzativo;
 - e) introdurre un sistema disciplinare che sanzioni il mancato rispetto del Modello.

Qualora, invece, il reato sia commesso da soggetti gerarchicamente subordinati o sottoposti alla vigilanza dei soggetti apicali, spetta al pubblico ministero provare che la commissione di reati è stata resa possibile dalla violazione di obblighi di direzione o vigilanza da parte di questi (ex art. 7, comma 1° del decreto).

Si ribadisce, comunque, che la responsabilità dell'ente collettivo rimane esclusa qualora esso abbia introdotto un idoneo Modello organizzativo e l'abbia efficacemente attuato e aggiornato. La scelta del Legislatore, infatti, incentivando la genesi di una cultura della prevenzione dei reati ad opera degli enti stessi, è quella del c.d. carrot-stick approach, vista la natura essenzialmente premiale dei Modelli che, qualora idonei a prevenire i reati-presupposto ed efficacemente attuati sotto il controllo dell'organismo di vigilanza, esonerano da responsabilità la societas, residuando in capo ad essa, in caso contrario, l'esposizione a responsabilità per le carenze organizzative.

Per quanto riguarda, invece, la possibilità che condotte illecite siano segnalate dal collaboratore o dipendente dell'ente il quale di tali illeciti sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni (c.d. "whistleblower"), è stato emanato d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 in attuazione della direttiva UE 1937/2019, il quale è entrato in vigore il 15 luglio 2023 e, per gli enti del settore privato che nell'anno precedente abbiano impiegato fino a 249 lavoratori, il 17 dicembre 2023.

Data la novità normativa, la Novades S.r.l. ha deciso di adottare una precisa e specifica Policy Whistleblowing, che si allega al presente Modello, rispettosa della disciplina delineata nell'occasione dal Legislatore.

In questa sede si ripercorrono, dunque, i tratti salienti delle novità introdotte dal d.lgs. 24/2023, rinviando alla Policy Whistleblowing per i processi interni all'uopo previsti in materia di segnalazione del *whistleblower* dalla Novades S.r.l.

In prima battuta, i modelli organizzativi indicati *sub* a) debbono prevedere (art. 6, comma 2-*bis*):

- a) i canali di segnalazione interna;
- b) il divieto di ritorsione;
- c) il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lett. e).

L'art. 4 del d.lgs. 24/2023 prevede l'onere di predisporre un "canale interno" all'ente con il quale gestire le segnalazioni.

L'ANAC ha il potere di irrogare le relative sanzioni.

È previsto, poi, un "canale esterno" presso l'ANAC, attraverso il quale rivolgere alla stessa le segnalazioni se:

- è stato già attivato l'apposito sistema interno;
- se quest'ultimo manchi o sia insufficiente;
- se vi sia il rischio di ritorsioni;
- se la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

Il dipendente che renda di pubblico dominio informazioni sulle violazioni (c.d. "divulgazione pubblica") può beneficiare degli strumenti di tutela previsti dal d.lgs. 24/2023 se:

- non è stato dato riscontro nei termini previsti alle segnalazioni interne ed esterne;
- vi è il pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico;
- il dipendente ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione possa comportare il pericolo di ritorsioni o che chi dovrebbe essere destinatario della stessa possa essere coinvolto nell'illecito.

Per quanto riguarda l'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale, la segnalazione effettuata nelle forme e nei limiti di cui all'articolo 54-bis d.lgs. n. 165/2001 e all'articolo 6 d.lgs. n. 231/2001, non costituisce violazione dei segreti di cui trattasi.

Difatti, il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile.

Predetta disposizione non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuta a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, impresa o la persona fisica interessata.

Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, la rilevazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare la rilevazione al di fuori dei canali di comunicazione specificamente predisposti a tal fine, costituisce violazione del relativo obbligo di

segreto.

2. Il Modello organizzativo.

2.1. Redazione del Modello e campo di applicazione.

La Novades S.r.l. (di seguito indicata anche come "la Società"), al fine di assicurare condizioni di correttezza, legalità e trasparenza nel conseguimento del proprio oggetto sociale¹, ha ritenuto

¹ LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA', CHE POTRANNO ESSERE SVOLTE OVE RICORRANO TUTTE LE CONDIZIONI E LE AUTORIZZAZIONI DI LEGGE E, OVE OCCORRA, AVVALENDOSI DI SOGGETTI MUNITI DEI REQUISITI NECESSARI PER LEGGE:

COSTRUZIONI METALLICHE, DISTRIBUTORI AUTOMATICI, SISTEMI INTEGRATI PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI, SISTEMI DI TELESORVEGLIANZA, CONTROLLO DI ACCESSI ED ANTIFURTO, SISTEMI DI CONDIZIONAMENTO E TERMOREGOLAZIONE DELL'ARIA, SEGNALETICA, IMPIANTI IN GENERE, PREVEDENDOSI ESPRESSAMENTE CHE, IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DAL D.M. 22 GENNAIO 2008, N. 37 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, SARA' NOMINATO UN RESPONSABILE TECNICO MUNITO DEI REQUISITI DI

LEGGE ED I RELATIVI PROGETTI SARANNO REDATTI DA SOGGETTI MUNITI DI TUTTI I REQUISITI RICHIESTI PER LEGGE, IL TUTTO CON ESCLUSIONE DI OGNI ATTIVITA' DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLA PUBBLICITA',

- LA VENDITA, LA POSA IN OPERA, LA PRODUZIONE, LA REALIZZAZIONE ED IL NOLEGGIO DI ATTREZZATURE PER IL CONTROLLO DELLA VIABILITA' VEICOLARE TERRESTRE MEDIANTE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE UTILIZZABILI DAI COMMITTENTI AI FINI SANZIONATORI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA E NON, LA VIDEOSORVEGLIANZA URBANA E PRIVATA, I SISTEMI DI INFORMAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' COLLOCABILI SUL TERRITORIO URBANO AI FINI INFORMATIVI, E LA RELATIVA ATTIVITA' DI CONSULENZA NELLE SUDDETTE MATERIE, CON ESCLUSIONE DI OGNI ATTIVITA' DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLA PUBBLICITA', LA PRESTAZIONE DI SERVIZI COMMISSIONATI DAGLI ENTI A CIO' ISTITUZIONALMENTE DEPUTATI, AVENTI AD OGGETTO LA GESTIONE DELLE AREE PUBBLICHE E PRIVATE ADIBITE A SOSTA DEI VEICOLI, MEDIANTE LA FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI SISTEMI DI CONTROLLO (PARCOMETRI, PARCHIMETRI, ECCETERA), LA GESTIONE DELLA RELATIVA SEGNALETICA, DEI PARCHEGGI E DELLE RELATIVE AREE, SERVIZI DI CALL CENTER A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E/O PRIVATI COMMITTENTI, L'ELABORAZIONE DEI DATI, LA STAMPA E L'IMBUSTAMENTO DI ATTI AMMINISTRATIVI E/O GIUDIZIARI E/O DI CORRISPONDENZA VARIA DI QUALSIASI GENERE, L'ARCHIVIAZIONE OTTICA DI DOCUMENTI, LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI, A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E/O PRIVATI COMMITTENTI, E LE RELATIVE ATTIVITA' DI SUPPORTO;
- SVOLGIMENTO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' ESCLUSIVAMENTE DI SUPPORTO PROPEDEUTICHE ALL'ACCERTAMENTO ED ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DEGLI ENTI LOCALI E DELLE SOCIETA' DA ESSI PARTECIPATE DI CUI AL D.M. 13 APRILE 2022, N. 101 (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE),
- PRESTAZIONE DI SERVIZI DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE DEI CREDITI PER CONTO DI TERZI, ED ACQUISTO, A TITOLO DEFINITIVO, DI CREDITI NEI LIMITI E ALLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, D.M. 2 APRILE 2015, N. 53 (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE), PREVIO CONSEGUIMENTO DELLA LICENZA DI CUI ALL'ART. 115, R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773 (TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA), SUSSISTENDONE TUTTI I PRESUPPOSTI E REQUISITI DI LEGGE, CON ESCLUSIONE DI OGNI ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI SOTTO QUALSIASI FORMA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO,
- ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E PRESTAZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E TECNICHE

⁻ COMMERCIALIZZAZIONE, IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE, REALIZZAZIONE E PRODUZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E MECCANICHE, SISTEMI E COMPONENTI PER L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE, PER I TRASPORTI, PER LA VIABILITA', PER L'ARREDO URBANO E PER LA REGOLAMENTAZIONE E CONTROLLO DEL TRAFFICO E DELLA SOSTA, IVI COMPRESA LA RELATIVA ATTIVITA' DI CONSULENZA;

⁻ PRODUZIONE, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE DI SOFTWARE DI QUALSIASI GENERE, ANCHE DESTINATO AD ENTI LOCALI, PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED A SOGGETTI PUBBLICI IN GENERE, CON PARTICOLARE MA NON ESCLUSIVO RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DEL CICLO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA, PER IL CONTROLLO ELETTRONICO DEL TRAFFICO, DELLA SOSTA, PER LA PIANIFICAZIONE AMBIENTALE ED URBANISTICA E RELATIVE ATTIVITA' DI CONSULENZA ED ASSISTENZA;

⁻ COMMERCIALIZZAZIONE, NOLEGGIO, VENDITA, INSTALLAZIONE, ANCHE CON POSA IN OPERA, DI STRUMENTAZIONI, ATTREZZATURE ED ACCESSORI RELATIVI ED ATTINENTI LA VIABILITA' STRADALE, IL CONTROLLO, LA PREVENZIONE DEL TERRITORIO E LE RILEVAZIONI ANCHE AI FINI STATISTICI PER MEZZO DI MISURATORI DI VELOCITA', DISPLAY A LED, APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' STRADALE, APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE, IMPIANTI SEMAFORICI ED ACCESSORI PER IL TRAFFICO ANCHE CON IL SISTEMA RADAR, TELECAMERE, PALMARI, SMARTPHONE E RELATIVA ATTIVITA' DI CONSULENZA;

⁻ LA VENDITA, LA POSA IN OPERA, LA PRODUZIONE, LA REALIZZAZIONE ED IL NOLEGGIO DI ARREDO URBANO E RELATIVE ATTIVITA' DI CURA, MANUTENZIONE E CONSULENZA, IVI INCLUSI PANCHINE, CONTENITORI IN METALLO, IN VETRORESINA, IN POLIETILENE E CEMENTO, FIORIERE IN LEGNO, METALLO, CEMENTO, IMPIANTI RICREATIVI E GIOCHI PER PARCHI, MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE, CARPENTERIA IN FERRO E

necessario adottare il Modello in linea con le prescrizioni dettate dal d.lgs. 231/2001.

La Società, inoltre, considera l'introduzione e l'applicazione di tale Modello organizzativo una misura necessaria e adeguata a sensibilizzare i propri collaboratori – nonché ogni altro soggetto che possa essere in rapporto con essa – in merito all'individuazione e al mantenimento delle prassi virtuose, al fine di evitare la commissione dei reati previsti nel decreto.

In questo senso, con delibera del legale rappresentante del 25 luglio 2024 è stata disposta l'introduzione e l'attuazione del Modello organizzativo e l'istituzione di un apposito organismo di vigilanza, costituito in forma monocratica.

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, ai soci e ai dipendenti, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano per conto della medesima.

Destinatari del Modello, dunque, tra i soggetti in posizione apicale sono: 1) i componenti del consiglio d'amministrazione, 2) chi, anche di fatto, eserciti la gestione e il controllo dell'ente; tra i soggetti sottoposti all'altrui direzione: 1) i dipendenti, consulenti o collaboratori, 2) gli eventuali stagisti.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge devono rispettarne fedelmente tutte le disposizioni, attenendosi alle prassi virtuose in esso delineate; ciò pure in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza scaturenti dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

Ad ogni modo, giova precisare che il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Novades S.r.l. si basa, oltre che sui principi di comportamento e di controllo enucleati nella Parte speciale, sui seguenti capisaldi:

• il complessivo quadro normativo e regolamentare, nazionale, comunitario e internazionale,

ATTRAVERSO LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RACCOLTA, IMPUTAZIONE, ESTRAZIONE, TRATTAMENTO ED ELABORAZIONE DI DATI E DOCUMENTI, MEDIANTE L'USO DI MEZZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI. IN RELAZIONE A TUTTO QUANTO SOPRA LA SOCIETA' POTRA':

⁻ REALIZZARE STUDI DI FATTIBILITA', RICERCHE, CONSULENZE, PROGETTAZIONI O DIREZIONI DEI LAVORI, VALUTAZIONI DI CONGRUITA' TECNICO-ECONOMICA O STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE, PREVIA NOMINA DI UN DIRETTORE TECNICO MUNITO DEI REQUISITI DI LEGGE,

⁻ ASSUMERE APPALTI PUBBLICI DI OGNI GENERE, COSTITUIRE ASSOCIAZIONI E RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE, NONCHE' CONSORZIARSI CON QUALSIASI IMPRESA IL CUI SCOPO RISULTI AFFINE E/O COMPLEMENTARE AL PROPRIO,

⁻ ASSUMERE AGENZIE, COMMISSIONI, RAPPRESENTANZE E MANDATI, CON O SENZA DEPOSITO,

⁻ OPERARE NEL QUADRO DELLE FINALITA' DI CUI ALLE LEGGI RIGUARDANTI GLI INTERVENTI STRAORDINARI NELL'AMBITO DEL MEZZOGIORNO D'ITALIA E DELL'UNIONE EUROPEA, AVVALENDOSI DI TUTTE LE AGEVOLAZIONI FISCALI E FINANZIARIE E DEI BENEFICI IN GENERE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE ATTUALE O FUTURA IN TEMA DEGLI INTERVENTI ORDINARI E STRAORDINARI. LA SOCIETA' POTRA', INOLTRE, IN VIA STRUMENTALE, NON PREVALENTE E NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO:

⁻ COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI MOBILIARI, IMMOBILIARI, COMMERCIALI, INDUSTRIALI E FINANZIARIE NECESSARIE, UTILI OD OPPORTUNE AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE,

⁻ ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA', ENTI ED ORGANISMI IN GENERE, CHE ABBIANO SCOPI ANALOGHI O CONNESSI AL PROPRIO,

⁻ CONCEDERE FIDEIUSSIONI, AVALLI E PRESTARE GARANZIE REALI E PERSONALI, SEMPRE SE UTILI O NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CHE COSTITUISCONO L'OGGETTO SOCIALE.

SONO ESPRESSAMENTE ESCLUSE DALL'OGGETTO SOCIALE LE ATTIVITA' RISERVATE AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI DI CUI ALL'ART. 106, D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385, QUELLE RISERVATE ALLE SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE ED ALLE SOCIETA' DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE DI CUI AL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, QUELLE DI MEDIAZIONE DI CUI ALLA L. 3 FEBBRAIO 1989, N. 39 E LO SVOLGIMENTO IN PROPRIO DI ATTIVITA' PROFESSIONALI PER LE QUALI SIA PREVISTA L'ISCRIZIONE IN APPOSITI ALBI O ELENCHI REGOLAMENTATI NEL SISTEMA ORDINISTICO E COMUNQUE TUTTE LE ATTIVITA' CHE PER LEGGE SIANO RISERVATE A SOGGETTI MUNITI DI PARTICOLARI REQUISITI NON POSSEDUTI DALLA SOCIETA'.

AI FINI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 7, D.M. 13 APRILE 2022, N. 101 (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE), E' ALTRESI' ESCLUSA QUALSIASI ATTIVITA' DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLA PUBBLICITA'.

TUTTE LE ATTIVITA' DI CUI ALL'OGGETTO SOCIALE DOVRANNO ESSERE SVOLTE NEI LIMITI E NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI.

applicabile alla Novades S.r.l., al quale la Società si attiene rigorosamente, relativo allo specifico settore in cui la Società opera;

- la certificazione di qualità, che la Società possiede, ISO/IEC 27001:2013, concernente la conformità agli *standard* per la sicurezza delle informazioni nel sistema di gestione, che riguardano l'erogazione di servizi a supporto dei procedimenti sanzionatori per la violazione del Codice della strada, della gestione del contenzioso e della riscossione coattiva;
- la certificazione UNI EN ISO 9001:2015, ottenuta anch'essa dalla Società. In particolare, si tratta del sistema di gestione per la qualità in materia di progettazione ed erogazione del servizio per il rilevamento delle infrazioni al Codice della strada, l'erogazione del servizio di supporto per la gestione del processo sanzionatorio, l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per il rilevamento delle infrazioni al C.d.s. e la progettazione e realizzazione di soluzioni informatiche anche in ambito web;
- l'adozione del proprio Codice etico, liberamente consultabile sul sito web della Società, che sancisce i principi e le regole di condotta adottate dalla Novades S.r.l.;
 - il sistema di deleghe e procure esistente;
- il continuo e agevole, nei mezzi adoperati flusso informativo nei confronti dell'OdV ad opera del legale rappresentante e dei suoi collaboratori/consulenti, in guisa tale da permettergli di svolgere attivamente il proprio ruolo, nel rispetto del relativo regolamento adottato ad hoc;
- l'implementazione di sistemi informativi integrati, orientati quando possibile alla segregazione delle funzioni, nonché ad un elevato livello di standardizzazione dei processi e alla protezione massima delle informazioni in essi contenute, con riferimento tanto ai sistemi gestionali e contabili quanto, soprattutto, ai software e alle banche dati a cui gli intranei della Società hanno accesso nello svolgimento delle proprie funzioni, in conseguenza delle materiali operazioni inscindibilmente connesse alle proprie aree di attività.

2.2. Struttura del Modello organizzativo: parte generale e speciale.

Il Modello è composto da una parte generale e da una speciale:

- <u>la parte generale</u> contiene i principi fondamentali del Modello, le disposizioni che riguardano l'organo di vigilanza e le sanzioni disciplinari applicabili. Essa è periodicamente aggiornata in base alle eventuali modifiche di legge intervenute;
- la parte speciale individua le varie aree di rischio, nonché le norme di comportamento da rispettare al fine di prevenire i reati previsti nel decreto. Anche tale componente è aggiornata in base agli eventuali interventi legislativi e/o giurisprudenziali rilevanti per prevenire più efficacemente il verificarsi di reati-presupposto, in base alle concrete attività della Società.

2.3. Scopo e contenuto essenziale del Modello organizzativo.

Il Modello propone un idoneo e strutturato sistema di protocolli e procedure interne, nonché di controllo, con l'obiettivo di prevenire con efficacia la commissione dei reati-presupposto previsti nel decreto.

In particolare, vengono indicate tanto le singole aree d'attività della Società quanto i rischi peculiari ad esse connessi in rapporto ai singoli reati previsti dal catalogo, che saranno analizzati singolarmente *infra*.

Inoltre, vengono stabiliti, per ogni area operativa, i processi organizzativi e le relative misure di controllo.

L'analisi del rischio è pertanto considerata un'attività dinamica, finalizzata a permettere all'organismo di vigilanza, e in generale alla Società, di avere sempre presente gli eventuali elementi sensibili collegati alla gestione.

Viene poi introdotto un sistema disciplinare che sanziona, secondo il principio di proporzionalità, la violazione delle prescrizioni previste nel Modello, con l'obiettivo di dissuadere dal proposito di compiere le condotte illecite.

In tal guisa è possibile prevenire la commissione dei fatti di reato, ma anche creare la piena consapevolezza in capo alle singole persone fisiche che esse, in caso di violazione del Modello ed avendo esposto l'ente alle sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001, potranno a loro volta essere esposti a delle conseguenze.

Contenuti essenziali del Modello sono:

- attribuzione della funzione di controllo effettiva in merito al rispetto ed all'efficacia del Modello all'organo di vigilanza e l'introduzione di obblighi informativi degli organi apicali verso di esso;
 - formulazione di principi fondamentali in merito ai processi interni;
- introduzione di un sistema disciplinare che persegua le violazioni delle prescrizioni del Modello;
- elenco delle singole aree di attività e funzionali, nel cui ambito possano concretamente venire commessi i reati previsti nel decreto (c.d. "aree sensibili").

2.4. Principi per i processi interni e nomina del difensore dell'ente.

Le procedure e i processi interni stabiliti dalla Società sono volti a prevenire la commissione dei reati-presupposto annoverati dal decreto. Tutte le procedure interne debbono essere conformi ai principi contenuti nel presente Modello.

L'introduzione di nuove procedure e processi interni, nonché il loro adeguamento e/o modifica sulla base alle esigenze della Società, può avvenire solo una volta sentito l'organo di vigilanza sul punto.

Le procedure debbono comunque rispettare i seguenti principi:

- deve essere garantita la tracciabilità di tutti i documenti, operazioni e processi e delle persone fisiche coinvolte anche ai fini di garantire processi decisionali trasparenti ed obiettivi;
- debbono essere definiti chiaramente i compiti e gli ambiti di competenza e soprattutto ben distinte le funzioni di controllo e di direzione;
- i documenti e gli atti che riguardano l'attività della Società debbono essere archiviati e conservati;
- la scelta del personale dipendente avviene secondo l'iter predisposto dalla società e specificato nella sezione "lavora con noi" della pagina web della stessa, liberamente accessibile a tutti gli utenti (sul punto, si veda anche infra);
- la scelta dei collaboratori esterni o dei consulenti della Società avviene secondo criteri obiettivi e logici alla luce delle necessità concrete della stessa;
 - deve essere chiaramente definita la competenza di spesa;
 - il sistema di procure e autorizzazioni deve essere adeguato all'organigramma della Società;

in caso di modifica dell'organigramma della Società vanno adeguate le procure ed autorizzazioni esistenti, dandone tempestivo avviso all'organo di vigilanza.

La Società nomina – sin dall'approvazione del presente modello – l'Avv. Claudio Papagno, del Foro di Trani, quale difensore di fiducia nelle ipotesi in cui la medesima dovesse incorrere in procedimenti per responsabilità amministrativa degli enti ex d. lgs. 231/2001.

Il professionista così designato dovrà accettare l'incarico con l'impegno a difendere la società fino al 31 dicembre dell'anno in cui sarà sottoscritto il mandato, salvo ipotesi di incompatibilità con l'oggetto del procedimento.

L'individuazione del difensore deve avvenire per ogni anno solare e, comunque, decade automaticamente al 31 dicembre dello stesso anno con possibilità di rinnovo della nomina per più anni, senza soluzione di continuità.

La nomina ha effetto ex art. 39 d.lgs. 231 del 2001 per ogni procedimento che dovesse sorgere nell'arco temporale in cui ha efficacia la nomina e perdura per tutto il procedimento, anche se per gli anni successivi dovesse essere nominato altro difensore tramite la presente procedura, salvo diverse indicazioni del legale rappresentante.

La nomina conserva efficacia anche nell'ipotesi in cui il legale rappresentante sia sottoposto a procedimento penale, nel medesimo procedimento o in procedimento diverso.

Lo stesso dicasi nell'ipotesi in cui siano sottoposte a qualsiasi tipo di sequestro, penale, amministrativo o di altra natura, in tutto o in parte le quote della società. In tal caso, la nomina del professionista estende la sua efficacia anche agli anni solari successivi, sino a quando non sia disposta la revoca del suddetto sequestro.

2.5. Modifica e adeguamento del Modello.

La modifica e l'adeguamento del Modello organizzativo, che si rendano necessari in base alle modifiche legislative, alle novità giurisprudenziali intervenute, ai mutamenti nella struttura della Società, sono effettuati periodicamente e deliberati dal legale rappresentante, su proposta dell'organo di vigilanza.

In caso di modifica delle realtà operative della Società, la valutazione delle correlative aree di rischio è effettuata dall'organismo di vigilanza, che può proporre gli opportuni adeguamenti del Modello.

2.6. Diffusione del Modello e formazione dei dipendenti.

La Novades S.r.l. assicura la diffusione del Modello e la sua effettiva conoscenza da parte dei collaboratori e di tutte le altre persone che siano coinvolte nell'ambito di applicazione del Modello stesso.

La relativa informazione, fornita in maniera chiara, e la formazione del personale sono assicurate e assolte dal legale rappresentante; l'organo di vigilanza, nello svolgimento delle proprie funzioni, monitora il compimento di detti adempimenti.

Sia il personale con mansioni gestionali che gli altri collaboratori e volontari vengono informati per iscritto dell'introduzione del Modello, nonché delle sue eventuali modifiche ed integrazioni.

Il Modello è messo a disposizione, oltre che sul sito web, mediante il cloud aziendale che è, nello specifico, "OneDrive". Al cloud in questione, la Società garantisce un accesso contingentato da specifiche autorizzazioni e dal possesso di specifiche credenziali, fornite dalla stessa agli intranei alla Società (collaboratori, consulenti e/o dipendenti).

I singoli soggetti sono tenuti a confermarne espressamente il ricevimento e la presa visione, nonché eventualmente a chiedere chiarimenti, anche all'organo di vigilanza.

I nuovi collaboratori e volontari, mediante apposito passo nella lettera di assunzione o nella domanda di ammissione, sono informati del contenuto del Modello e della relativa applicazione, assumendo con ciò l'impegno ad adeguarsi allo stesso.

Il legale rappresentante cura l'organizzazione di eventi formativi per i dipendenti e i collaboratori con particolare riguardo agli addetti e/o volontari che operano nelle c.d. "aree sensibili".

I soci, i clienti e terzi sono informati dell'introduzione del Modello organizzativo che è portato a loro conoscenza mediante la sua pubblicazione in una specifica sezione sulla pagina web della Società.

3. L'organo di vigilanza (OdV).

3.1. Disposizioni generali.

Come previsto dall'art. 6, comma 1 lett. b) del Decreto, il compito di vigilare sull'efficacia ed il rispetto del Modello nonché curarne l'aggiornamento è affidato ad un organo dell'impresa che disponga di competenze autonome di iniziativa e controllo. Deve essergli, inoltre, garantita la prerogativa di mantenere la riservatezza sulle informazioni raccolte rispetto agli organi o ai soggetti controllati.

L'organismo di vigilanza esercita un continuo monitoraggio in ordine al rispetto ed all'efficacia del Modello e ne cura i necessari adattamenti.

Al fine di garantire la necessaria autonomia dell'organismo di vigilanza, esso deve essere indipendente e ben distinto rispetto alla struttura complessiva dell'impresa e disporre, peraltro, di un'adeguata dotazione finanziaria. I suoi membri non possono partecipare, neanche di fatto, alla direzione o amministrazione dell'impresa.

Il membro dell'organo deve inoltre disporre della necessaria professionalità in relazione al ruolo da svolgere. In particolare, debbono essere garantite le necessarie competenze in materia giuridica (e prevalentemente in diritto penale e responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231) nonché l'idoneità ad operare in ambito ispettivo e consulenziale.

3.2. Nomina e revoca dell'organo di vigilanza.

Nomina, sostituzione e revoca dell'organo di vigilanza hanno luogo a mezzo delibera del legale rappresentante.

La nomina a componente dell'organo di vigilanza avviene a seguito della verifica dell'idoneità del soggetto in base alla sua qualifica professionale e all'onorabilità, ad opera del legale rappresentante.

Il chiamato deve inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità, che non sussistono cause di incompatibilità con la carica.

Tali possono essere:

• conflitti di interesse con la Società che possano limitare l'indipendenza nell'esercizio della

funzione;

- partecipazioni dirette o indirette del chiamato alla Società che siano idonee a garantire un'influenza determinante su di essa;
- avere, nel triennio precedente alla nomina, ricoperto posizioni rilevanti in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie;
- condanna definitiva del chiamato, anche da parte di autorità straniere, per i delitti previsti nel decreto o per infrazioni alla deontologia professionale;
- condanna definitiva del chiamato che comporti l'interdizione dai pubblici uffici o dagli uffici direttivi delle imprese o delle persone giuridiche;
- non può essere eletto, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

La revoca dei membri dell'organo ha luogo se sussista una giusta causa ed a seguito di delibera del legale rappresentante. In seguito, si elencano a livello meramente esemplificativo alcune cause di esclusione:

- perdita dei presupposti di professionalità, onorabilità ed indipendenza;
- sopravvenire di una causa di incompatibilità;
- grave negligenza nell'esercizio della funzione;
- omessa o insufficiente esercizio dell'attività di vigilanza che risulti da una sentenza passata in giudicato, in cui la Società sia stata condannata per uno dei delitti enumerati dal decreto;
- sopravvenuta attribuzione al chiamato di compiti e responsabilità della Novades s.r.l. che siano incompatibili con il principio di indipendenza dell'organo di vigilanza.

Ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis del d.lgs. 231/2001 ed ai sensi dell'art. 2403 del codice civile, nonché viste le sue competenze ed attribuzioni, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle norme di legge e dei principi di corretta amministrazione in relazione alle dimensioni della Società, si ritiene adatto a ricoprire detto ruolo un organo di vigilanza di tipo monocratico.

3.3. Compiti e attribuzioni dell'organo di vigilanza.

Sono attribuiti all'organo di vigilanza i seguenti compiti:

- vigilanza sul rispetto delle prescrizioni contenute nel Modello;
- vigilanza sull'idoneità ed efficace attuazione del Modello in ordine alla prevenzione dei singoli reati-presupposto in relazione alla concreta struttura aziendale e alle sue concrete modalità operative;
- formulazione di proposte relative alla modifica, all'implementazione e all'adeguamento del Modello in caso di modifiche legislative o di mutamento della situazione aziendale, nonché in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello.

È particolare dovere dell'organo:

- effettuare i controlli previsti nel Modello;
- osservare i processi aziendali in modo da poter adeguare tempestivamente l'elenco delle aree sensibili;
 - effettuare controlli periodici delle aree sensibili e dei relativi processi ed attività;
- prendere, in collaborazione con chi ha la direzione e la gestione del personale, iniziative volte a diffondere il Modello ed a favorirne la conoscenza ed il rispetto da parte del personale;
 - raccogliere e approfondire tempestivamente le informazioni e le segnalazioni relative a

condotte o a situazioni di fatto che possano comportare violazioni delle prescrizioni del Modello o la commissione di reati, rispettando l'apposita Policy Whistleblowing adottata dalla Novades S.r.l.;

- garantire il coordinamento anche mediante riunioni periodiche degli eventuali reparti della Società al fine di migliorare la vigilanza su attività e procedure nelle varie aree sensibili;
- riferire periodicamente al legale rappresentante sul rispetto e sull'efficace attuazione ed eventuale implementazione del Modello.

I compiti e le competenze dell'organo di vigilanza, qui enumerati in termini generali, sono descritti più nel dettaglio, precisati e specificati nell'apposito regolamento.

L'organo di vigilanza fa periodicamente rapporto al legale rappresentante e propone allo stesso, almeno con frequenza annuale, una relazione della propria attività complessiva (controlli effettuati, eventuali necessari adeguamenti e migliorie del Modello ecc.). Esso informa, inoltre, il legale rappresentante delle eventuali modifiche di legge nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti e, quando necessari, degli adeguamenti da apportare al Modello che ne conseguono.

È prerogativa del legale rappresentante convocare in ogni momento l'OdV per ottenere una relaziona sull'idonea ed efficace attuazione del Modello e/o per ottenere informazioni su casi specifici. L'organismo di vigilanza stesso può in ogni momento chiedere di essere sentito dall'organo amministrativo.

L'organo di vigilanza è tenuto, in caso di violazione del Modello da parte di uno o più soggetti, ad informare immediatamente il legale rappresentante. Quest'ultimo, compiute le necessarie indagini e convocato il consiglio di amministrazione, prende ogni misura adeguata sentito l'organo di controllo.

3.4. Regolamento dell'organo di vigilanza.

L'organo di vigilanza svolge le sue attività in completa autonomia e indipendenza e senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica.

Esso è un organismo composto di un unico membro, nominato contestualmente all'approvazione del Modello, con delibera del legale rappresentante e scelto tra soggetti esterni all'ente.

Si considerano soggetti esterni tutti coloro che non siano amministratori, dipendenti, collaboratori e/o volontari, anche di fatto, della società.

La delibera stabilisce altresì la durata dell'incarico, che non può comunque essere inferiore a tre esercizi.

Alla scadenza del mandato, l'incarico può essere riassegnato allo stesso soggetto.

Il soggetto nominato deve espressamente accettare la nomina con atto scritto.

Dell'avvenuto conferimento dell'incarico è data formale comunicazione a tutti i livelli aziendali.

L'incarico può essere revocato in ogni momento ove sussista una giusta causa, con delibera del legale rappresentante.

L'organo di vigilanza si dota di un regolamento che ne disciplina l'attività, redatto nel rispetto

delle prescrizioni di cui al punto 3.3.

Si fissano, inoltre, i seguenti principi:

- L'OdV si riunisce almeno n. 4 volte all'anno;
- l'autoconvocazione da parte dell'unico membro deve avvenire almeno cinque giorni prima della seduta;
- in casi di particolare urgenza, l'autoconvocazione può avere luogo anche il giorno precedente;
- di ogni seduta dell'organo è redatto verbale che viene approvato dall'organo stesso ed archiviato.

3.5. Obblighi informativi nei confronti dell'organo di vigilanza.

L'organo di vigilanza deve essere informato di ogni fatto o circostanza che possa implicare la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del decreto. Devono, di conseguenza, essere tempestivamente riferiti all'organo le violazioni del Modello, che si ipotizzi possano configurare i reati annoverati dal decreto.

La segnalazione da parte dei dipendenti deve avvenire in forma scritta, diretta al superiore diretto o in via diretta all'OdV stesso. Il Segnalante, a tal fine utilizzerà l'apposito Modulo predisposto dalla Società e allegato al presente Modello, conformemente all'iter contenuto nella Policy Whistlebowing approvata dal legale rappresentante, con la delibera adottata in data 25 luglio 2024.

L'organo tratterà tutte le segnalazioni in maniera strettamente confidenziale tenendo segreta l'identità del segnalante, in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

Tutte le informazioni e le segnalazioni pervenute devono essere conservate e tenute in sicurezza per dieci anni garantendo l'esclusivo accesso dell'organo di vigilanza ad esse.

L'organismo di vigilanza valuta le segnalazioni pervenute e può disporre, se lo ritiene necessario, l'audizione del segnalante e dell'incolpato. Ogni archiviazione deve essere motivata per iscritto.

Oltre alle segnalazioni descritte l'organo di vigilanza deve ricevere le seguenti informazioni:

- tutte le misure o comunicazioni adottate dai pubblici uffici da cui risulti che nei confronti di collaboratori della Società, ma anche contro ignoti purché riconducibili alla Società, è in corso un'indagine dell'A.G. in relazione ai reati-presupposto previsti dal decreto;
- le domande di assistenza in giudizio di dirigenti ed altri collaboratori, contro cui sia in corso un procedimento per i fatti previsti dal decreto;
- rapporti e comunicazioni da parte dei responsabili di altre imprese o qualunque altro documento da cui possano risultare azioni od omissioni rilevanti in relazione al decreto;
- documenti relativi a procedimenti disciplinari eventualmente pendenti e a sanzioni disciplinari irrogate oppure all'archiviazione del procedimento;
- con cadenza annuale, la relazione sulla gestione in materia di bilancio, la quale gli è trasmessa dal legale rappresentante.

L'organo di vigilanza deve inoltre essere informato sul sistema di procure, consulenze ed

incarichi nella Società e sugli eventuali relativi cambiamenti.

3.6. Verifica dell'efficacia del Modello da parte dell'organo di vigilanza.

Tutti i destinatari del Modello di organizzazione sono tenuti ad informare l'organismo di vigilanza in merito ad ogni atto, comportamento ed evento di cui siano venuti a conoscenza a causa del loro rapporto lavorativo e/o rapporto contrattuale e che potrebbero determinare una violazione del Modello o potenzialmente rilevanti ai fini della responsabilità dell'ente ex d.lgs. n. 231/2001.

L'obbligo d'informativa riguarda tutte le strutture aziendali e si rivolge sia ai collaboratori e dipendenti o volontari, sia a persone esterne e a terzi.

La segnalazione deve essere presentata a tutela dell'integrità dell'ente, garantendo l'identificazione del suo autore.

Non possono formare oggetto di segnalazione, invece, doglianze o lamentele di carattere personale nonché segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

La tutela della riservatezza in ordine all'integrità del segnalante verrà garantita in ogni caso. È vietata l'adozione di misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del segnalante, in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

Le segnalazioni possono essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica odv.novades.srl@gmail.com. A predetta casella di posta elettronica può accedere esclusivamente il membro dell'organo di vigilanza.

A seguito della ricezione della segnalazione ed entro 90 giorni, l'organo di vigilanza prende una decisione, motivandola.

3.7. Revisione dell'efficacia del Modello da parte dell'organo di vigilanza.

L'organo di vigilanza esegue i propri controlli periodici sull'efficacia del Modello secondo le modalità da esso stabilite e specificate nell'apposito regolamento.

A questo scopo, l'organismo verifica tutte le informazioni e le segnalazioni pervenute relative ai fatti ritenuti rilevanti, verificando l'efficacia delle misure adottate.

L'organo verifica inoltre la conoscenza effettiva del Modello da parte dei dipendenti e collaboratori della Società.

L'organo di vigilanza riferisce per iscritto al legale rappresentante sulle verifiche poste in essere, nella propria relazione trimestrale.

Il legale rappresentante decide in ordine alle eventuali misure da adottare, sulla base delle indicazioni effettuate dall'OdV.

4. Misure disciplinari.

Uno dei presupposti essenziali per l'effettività del Modello, nonché per la sua implementazione, è che sia adottato un idoneo sistema disciplinare e sanzionatorio da applicare in caso di violazione del Modello.

In questo senso l'art. 6, comma 2, lettera e) del decreto prevede che i modelli organizzativi debbano introdurre un sistema disciplinare che sanzioni il mancato rispetto del Modello.

L'irrogazione di sanzioni avviene a norma del regolamento disciplinare della Società, nonché

in ossequio alle norme stabilite in merito ai procedimenti disciplinari (competenze, termini ecc.). L'organo deve essere coinvolto nel procedimento. L'irrogazione di sanzioni avviene indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale della condotta.

Il Modello organizzativo fa riferimento alle sanzioni disciplinari previste dal regolamento disciplinare/regolamento della Società. In particolare, possono essere irrogate le seguenti sanzioni:

- **L'ammonizione scritta o orale**, irrogata in caso di violazioni delle prescrizioni del Modello (ad es. mancato rispetto di procedure e regole di condotta).
- La sospensione dal servizio senza stipendio, irrogata ove la condotta per cui è prevista la pronuncia di un'ammonizione abbia causato un danno alla Società o prodotto un'obiettiva situazione di pericolo in relazione alle disposizioni del decreto.
- Il licenziamento per giusta causa (senza preavviso), pronunciato ove la condotta del dipendente abbia palesemente violato le prescrizioni del Modello e si proceda nei confronti della Società per alcuno dei reati di cui al decreto.

In caso di violazione delle disposizioni e regole di comportamento del Modello da parte del membro dell'organo di controllo è fatto obbligo di informare il legale rappresentante della Società, il quale deciderà le misure da adottarsi.

Il mancato rispetto delle prescrizioni del Modello da parte di *partner* commerciali potrà avere come conseguenza, ove ciò sia previsto dal contratto, la risoluzione del contratto stesso o l'applicazione della sanzione prevista, salvo sempre il risarcimento di ogni danno in conformità alla disciplina legalmente applicabile.

B) Parte speciale.

1. Delitti contro la pubblica amministrazione.

1.1. Norme di legge.

Il d.lgs. 231/2001 fa riferimento, tra l'altro, a varie forme di reati ai danni della p.a. quali, ad esempio, la corruzione, il peculato, la truffa e l'appropriazione indebita di contributi pubblici.

A titolo esemplificativo, si elencano alcuni tipi di enti pubblici:

- Stato, Regioni, enti pubblici territoriali e locali e altri enti senza fine di lucro, quali:
- Camera dei deputati, Senato, Ministeri, Regioni, Province e comuni;
- Procura della Repubblica, Esercito e Forze dell'ordine;
- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità Garante della protezione dei dati personali, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;
 - Banca d'Italia, Consob, Isvap;
- Agenzia delle Entrate, Autorità doganale, uffici del catasto e dei libri fondiari, altre pubbliche amministrazioni, aziende sanitarie, camere di commercio, industria e artigianato, scuole e altri enti scolastici;
 - ACI et similia come ASI, CNEL, CNR, CONI, CRI, ENEA, ENPALS, ICE, INAIL,

INPDAP, INPS, ISS, ISAE, ISTAT, IPZS e GSE;

- Organi e Istituzione dell'Unione Europea e pubbliche amministrazioni di altri Stati; Vi sono altresì imprese di diritto privato pure regolate dalle norme qui trattate poiché esse svolgono una funzione di pubblico interesse. Esse sono, a titolo esemplificativo:
- Poste Italiane S.p.A., Rai Radiotelevisione Italiana, Ferrovie dello Stato e altri enti di trasporto pubblico;
 - Enel S.p.A., AE S.p.A., Eni S.p.A., Telecom Italia S.p.A. ecc.

L'art. 22, co.1, lettera e), l. 241/1990 ha infatti ridefinito il concetto di pubblica amministrazione ricomprendendovi "tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario".

I reati contro la pubblica amministrazione possono essere commessi da pubblici ufficiali o da persone che siano incaricate dello svolgimento di un servizio pubblico. Sovente i reati possono altresì essere commessi da privati che siano in vario modo in contatto con gli enti in questione.

Secondo l'art. 357 c.p. è pubblico ufficiale una persona che esercita una funzione pubblica, sia essa legislativa, giudiziaria o amministrativa. Sono considerati pubblici ufficiali altresì coloro la cui attività sia regolata da norme di diritto pubblico e sia svolta nell'ambito della pubblica amministrazione, contribuendo alla formazione e manifestazione della volontà dell'amministrazione stessa oppure svolgendo poteri autoritativi o certificativi.

È importante, nella presente sede, sottolineare che la giurisprudenza più recente ha, cionondimeno, esteso la qualifica di pubblico ufficiale anche al c.d. funzionario di fatto, vale a dirsi a colui che eserciti una funzione pubblica pur senza formale o regolare "investitura", con la tolleranza o l'acquiescenza dell'Amministrazione.

Sono invece **incaricati di pubblico servizio**, ai sensi **dell'art. 358 c.p.**, coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, vale a dirsi quell'attività regolata come una funzione pubblica, ma priva dei relativi poteri che connotano la qualifica di pubblico ufficiale.

Da entrambe le categorie predette vanno escluse le semplici attività materiali.

Per funzione pubblica s'intende l'attività in senso lato di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, consistente nel compimento di atti amministrativi e altre attività previste e regolate normativamente, ma anche, in generale, lo svolgimento di attività d'interesse pubblico.

Per valutare se si è in presenza di un pubblico servizio non basta quindi verificare la natura giuridica dell'attività, ma è altresì necessario analizzare la funzione svolta. L'oggetto del servizio svolto deve comunque consistere nella cura di un interesse pubblico e nel servizio dell'interesse generale.

I destinatari del Modello di organizzazione e gestione ripongono la massima attenzione nei propri rapporti con gli enti pubblici, curando i contatti con i loro dirigenti, dipendenti e partner.

Qui di seguito si elencano e descrivono i delitti contro la pubblica amministrazione enumerati negli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001. L'elencazione s'intende fatta con riferimento ai relativi articoli del codice penale.

Art. 316-bis c.p. – Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea.

Fattispecie: contributi o finanziamenti dello Stato o della Comunità Europea non sono destinati, anche in parte, allo scopo per cui erano stati erogati.

Art. 316-ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o dell'Unione Europea

Fattispecie: ottenimento illegittimo di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre utilità dallo Stato, altri enti pubblici o dall'Unione Europea presentando o utilizzando atti o dichiarazioni falsi o omettendo informazioni dovute.

Art. 317 c.p. - Concussione.

Fattispecie: un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria qualità o dei propri poteri, costringe taluno a dare o procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Si tratta di un reato suscettibile di rara applicazione nel novero di quelle considerate dalla disciplina ex 231, posto che esso può essere realizzato nel caso in cui vi sia il concorso ai sensi dell'art. 110 c.p. di un soggetto apicale o di un soggetto sottoposto della stessa nel reato commesso dall'intraneus che, approfittando della propria qualifica, richieda a soggetti terzi le prestazioni non dovute di cui trattasi, ovviamente qualora da tale condotta criminosa derivi un vantaggio per l'ente collettivo.

Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione.

Fattispecie: si tratta del caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ottenga o si faccia promettere illegittimamente, per sé o per altri, anche in seguito, denaro o altri vantaggi per compiere un atto del proprio ufficio, con ciò determinando un vantaggio nei confronti dell'offerente.

Art. 319 c.p. – Corruzione per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Fattispecie: in tal caso, un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ottiene o si fa promettere illegittimamente per sé o per altri, anche in seguito, denaro o altre utilità al fine di compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio.

Art. 319-ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari.

Fattispecie: delitto di corruzione commesso da una delle parti nell'ambito di un procedimento giudiziario nei confronti del giudice, del cancelliere o di un altro pubblico ufficiale.

Art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità.

Fattispecie: un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio abusando del suo ufficio induce taluno a promettere o procurare illegittimamente a sé o ad altri denaro o altre utilità.

Sono altresì puniti coloro che hanno dato o promesso i vantaggi illegittimi.

Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione.

Fattispecie: è simile alla corruzione finalizzata al compimento o all'omissione di un atto d'ufficio solo che nel caso specifico il pubblico ufficiale rifiuta i vantaggi promessi.

Art. 322-bis c.p. – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di

funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri.

Fattispecie: Peculato – cioè appropriazione indebita di denaro o altre cose mobili da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio che ne possa disporre per motivi di servizio o in relazione all'incarico ricevuto – nonché gli altri reati citati e descritti sopra commessi da o contro funzionari o organi delle Comunità Europee o di Stati stranieri.

Art. 346-bis c.p. – Traffico d'influenze illecite.

Fattispecie: è punito chi, fuori dei casi di concorso nei reati ex artt. 318, 319, 319-ter e 322-bis c.p., sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità, quale prezzo della propria mediazione illecita verso uno di questi soggetti, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Ai sensi del co. 2 della norma, la stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

Art. 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture.

Fattispecie: la norma prevede la punizione di chi commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

Art. 353-bis c.p. – Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.

Fattispecie: salvo che il fatto costituisca più grave reato, si punisce, con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032, chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

Art. 640, comma 2 n. 1 c.p. – Truffa ai danni dello Stato, di un ente pubblico o della comunità europea.

Fattispecie: è punito chi, con artifici e raggiri, inducendo qualcuno in errore, procuri a sé o ad altri un vantaggio ingiusto, danneggiando contemporaneamente lo Stato, un altro ente pubblico o la Comunità europea.

Art. 640-bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Fattispecie: viene punita la medesima condotta di cui supra ma tenuta al fine di ottenere sovvenzioni pubbliche.

Art. 640-ter c.p. – Frode informatica ai danni dello Stato o di un altro ente pubblico.

Fattispecie: viene punito chi, alterando un sistema informatico o di telecomunicazione, oppure anche intervenendo sui dati in esso contenuti, ottenga un vantaggio illecito ai danni dello Stato o di un altro ente pubblico.

1.2. Aree di rischio.

I reati testé indicati hanno quale necessario presupposto l'instaurazione di rapporti con la pubblica amministrazione.

Le principali aree di rischio nell'ambito dei delitti contro la pubblica amministrazione, considerando i rapporti della Società con gli enti pubblici o i pubblici ufficiali, strettamente connessi al suo oggetto sociale, sono le seguenti:

- conclusione ed esecuzione di contratti con enti pubblici cui si accede a mezzo di trattativa (assegnazione diretta o trattativa privata) o, più di sovente, mediante procedura di appalto;
 - gestione, che ne consegue, dell'attività concessa o affidata;
 - gestione dei rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
 - gestione dei rapporti con la Regione Puglia, gli Enti locali e gli organi dell'Unione Europea;
- finanziamenti di progetti attraverso l'Unione Europea e la gestione dei contributi/sovvenzioni ricevuti in questo contesto;
- gestione di contributi, finanziamenti o rimborsi da parte della Regione Puglia o di altri enti pubblici;
 - gestione dei contenziosi giudiziali e delle problematiche connesse;
 - gestione delle convenzioni con altri enti pubblici;
 - predisposizione ed esecuzione dei pagamenti da e verso gli Enti pubblici competenti;
- rapporti con enti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni, atti, decreti e certificati ad uso interno della Società;
 - relazioni con gli organismi e le autorità di controllo in generale;
- operazioni realizzate nell'ambito di gare pubbliche, regolate da norme di diritto pubblico e da autorizzazioni o contratti con autorità pubbliche;
- rapporti con enti pubblici, e con i vari uffici della pubblica amministrazione, per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, approvazioni, concessioni, atti e certificati anche ad uso interno;
 - altre relazioni con le autorità giudiziarie;
- amministrazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da enti pubblici;
 - amministrazione di regali, spese di rappresentanza, beneficenza, sponsorizzazioni e simili;
- installazione, accesso, manutenzione, aggiornamento e utilizzo di *software* forniti da enti pubblici o da terzi per loro conto;
 - gestione di registri ed elenchi o altri dati ricevuti da enti pubblici;
 - relazioni con gli enti pubblici in materia di sicurezza e igiene sul lavoro (d.lgs. n. 81/2008);
 - l'accoglienza di personale appartenente a categorie protette e la cui accoglienza è favorita;
 - rapporti con enti di previdenza e assistenza pubblici in relazione ai propri dipendenti;
- relazioni con le Forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Municipale).

Il legale rappresentante può in ogni momento integrare e implementare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le cautele ritenute più opportune.

1.3. Destinatari.

I reati poc'anzi elencati si riferiscono a chi rivesta una posizione apicale, ai dipendenti, collaboratori e consulenti e agli eventuali volontari in relazione alle varie aree di rischio indicate, nonché ai collaboratori esterni e ai partners commerciali, in special modo alla società Maudes s.r.l., operante quale esclusivo consulente commerciale della Società e, in quanto tale, ulteriore

sottoscrivente del presente Modello, al fine di garantire l'adesione ai principi e alle regole di condotta sancite dalla Società e l'adeguata trasparenza nello svolgimento delle proprie attività per la Novades S.r.l.

1.4. Norme di comportamento.

Nell'alveo della prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione, fermi il rispetto tanto della A) Parte generale del presente Modello, nonché del Codice etico adottato dalla Società, chi rivesta una posizione apicale, i collaboratori e consulenti, i dipendenti e gli eventuali volontari della Società sono tenuti a:

- osservare rigorosamente ogni norma di legge e di regolamento che concerne l'attività della Società;
- improntare i rapporti con l'amministrazione pubblica e le attività che riguardino pubblici servizi a criteri di sana e prudente gestione nonché alla massima correttezza e trasparenza;
- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con i terzi, in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi;
- Informare tempestivamente, in caso di dubbi e/o incertezze in ordine alle concrete condotte da serbare, l'organismo di vigilanza, che fornisce in tempo utile il proprio parere.

La Società, al fine di assicurare un'adeguata e continua trasparenza del proprio operato, utilizza un apposito sistema interno in *cloud* (i.e. Google Calendar) per rendere noti all'organo di vigilanza gli eventuali incontri programmati tra il proprio legale rappresentante, i propri dipendenti, collaboratori o consulenti e i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio, che siano riconducibili operativamente alle proprie aree di attività. Il calendario in questione, a cui è garantito il continuo e libero accesso dell'organo di vigilanza, ha la funzione di rendere possibile a quest'ultimo l'esercizio di ogni preventivo potere di approfondimento e controllo qualora lo ritenga necessario. L'OdV dà atto delle relazioni intercorse tra la Società e i soggetti appartenenti alla p.a., nella propria relazione trimestrale, formulando – se ritiene – le proprie osservazioni.

In caso di partecipazione a gare d'appalto, la Società è tenuta a informare preventivamente l'organismo di vigilanza, che effettua l'attività di monitoraggio e ne dà atto nella propria relazione.

Ai destinatari delle regole di condotta supra indicate è espressamente vietato:

- commettere i reati sopra elencati (artt. 24 e 25 del decreto), pure nella forma del tentativo quando prevista;
- tenere comportamenti che, pur non rappresentando propriamente delle violazioni di diritto, possano, anche potenzialmente, comportare il rischio della commissione di reati da parte di soggetti intranei alla Società o ad essa riconducibili.

In particolare, è vietato:

- corrompere un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
- distribuire regalie al di fuori dei limiti stabiliti dalla Società, cioè doni che superino la misura normale o le comuni regole di cortesia, finalizzati a ottenere un trattamento di favore da parte della pubblica amministrazione nelle sue attività. Considerata l'area di attività della Società, è vietato ogni tipo di dono a pubblici ufficiali italiani o stranieri o ai loro famigliari e ad incaricati di pubblico servizio che esorbiti dai limiti indicati dall'art. 54 del d.lgs. 165/2001, poiché ciò potrebbe limitarne l'indipendenza nelle rispettive determinazioni, comportando un vantaggio per l'impresa. I doni leciti

si distinguono dunque per il loro "modico valore", quantificato in via orientativa a € 150,00. Essi devono comunque rappresentare la Società essere opportunamente documentati, cosicché l'opportunità della loro dazione possa essere vagliata dall'organo di vigilanza, che esercita ogni potere che ritiene necessario;

- ogni altro vantaggio (ad es. la promessa di altre utilità indebite) che comporti le medesime conseguenze di cui al punto precedente;
 - in generale, richiedere e/o concedere indebiti favori a funzionari pubblici;
- l'esecuzione di prestazioni spropositatamente vantaggiose nei confronti di *partners* o di pubbliche amministrazioni, che non siano conformi alla consueta politica d'impresa e ai rapporti commerciali della Società e che sia priva di motivazione espressa;
- offrire a collaboratori esterni remunerazioni eccessive che non siano in rapporto con le mansioni assegnate, le prestazioni eseguite e le consuetudini dell'ambito commerciale di attività;
- ricevere o richiedere donazioni o altri vantaggi nell'ambito del compimento di atti d'ufficio o di espletamento di servizi pubblici, che superino l'ordinaria prassi commerciale o le normali regole di cortesia. Colui che riceve doni o vantaggi di altra natura è tenuto a segnalarlo all'organo di vigilanza, che deciderà in merito all'adeguatezza della donazione e ne darà atto nella propria relazione trimestrale.

In particolare, inoltre:

- la Società non assume, compie o prosegue attività di alcun genere con imprese o persone se queste non rispettano la legge o non sono conformi ai principi ispiratori dell'attività d'impresa, come contenuti nel presente Modello, nonché nel Codice etico;
- nella selezione del proprio personale dipendente, al fine di assicurare una continua trasparenza, la Società detta al candidato un preciso iter da osservare per presentare la propria candidatura, indicato in maniera dettagliata nella sezione "lavora con noi" del proprio sito web. In linea generale, per la selezione del personale, la Società richiede l'invio da parte dell'interessato del proprio cv; l'eventuale sostenimento di un colloquio conoscitivo; in caso di esito positivo dello stesso, l'invio ad opera dell'interessato del proprio certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti o di un'autocertificazione sostitutiva; la motivazione della scelta di assunzione del dipendente effettuata, ad opera della Società. L'organismo di vigilanza esercita un continuo controllo sulla congruità delle assunzioni al predetto iter standardizzato e dà atto del proprio operato nella relazione trimestrale. La Società assicura che al nuovo dipendente sia reso noto il contenuto del Modello adottato e dei relativi allegati, nonché la relativa formazione sui protocolli e processi interni adottati. Il dipendente si impegna contestualmente al loro rispetto;
- per ogni attività di rischio deve essere redatto un idoneo verbale che descriva le caratteristiche dell'attività e i processi decisionali, le autorizzazioni rilasciate e i controlli effettuati. L'organismo di vigilanza dà atto del rispetto dei processi dettati, nella propria relazione trimestrale;
- gli incarichi conferiti a collaboratori interni ed esterni e la retribuzione accordata devono essere definiti contrattualmente;
- nessuna forma di retribuzione potrà avvenire in contanti o in natura se non per motivi eccezionali e necessità documentata (nel qual caso, a parte importi trascurabili, l'organismo di controllo deve essere informato);
- le dichiarazioni rivolte ad enti pubblici finalizzate all'ottenimento di sovvenzioni, finanziamenti o contributi devono contenere informazioni veritiere. Le contabili devono essere depositate all'atto dell'ottenimento dell'importo richiesto;

• coloro che rivestono una funzione di controllo o di vigilanza sui pagamenti in uscita o entrata devono applicare particolare prudenza nell'adempimento dei loro compiti e segnalare tempestivamente eventuali irregolarità all'organo di vigilanza.

Le indicazioni contenute nel presente Modello sono redatte senza considerare che possono esservi ulteriori procedure interne alla Società che dettano prescrizioni più accurate; nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva. Previo parere o su segnalazione dell'organo di vigilanza, il legale rappresentante adotta gli atti interni che ritiene più opportuni per assicurare la concreta e continua conformità della prassi alle regole cautelari in questione. La Società assicura, in ogni caso, il continuo flusso informativo nei confronti dell'organismo di vigilanza affinché questo sia concretamente posto nella condizione di esercitare i propri poteri.

2. Reati societari.

2.1. Norme di legge.

I reati societari qui illustrati sono elencati all'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001:

Artt. 2621, 2621-bis e 2622 codice civile – False comunicazioni sociali

Fattispecie: il reato consiste nell'inserire od omettere informazioni nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali previsti dalla legge e destinati ai soci o al pubblico, che con ciò descrivano la situazione economica o finanziaria della società in modo non veritiero con l'intento di trarre in inganno i soci o il pubblico e siano concretamente idonee a trarre in inganno terzi ed arrecare loro danno.

La legge 27 maggio 2015, n. 69, pubblicata sulla G.U. del 30 maggio 2015, n. 124 ha introdotto rilevanti modifiche alle disposizioni penali in materia di false comunicazioni sociali, contenute nel codice civile; in dettaglio, le principali modifiche hanno riguardato (a) la procedibilità d'ufficio del reato, (b) l'elemento psicologico, rappresentato dal dolo specifico, finalizzato a "conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto", ma non più caratterizzato da alcun elemento di intenzionalità decettiva, (c) la parziale revisione della condotta tipica, (d) l'eliminazione delle soglie quantitative di rilevanza penale della condotta.

Art. 2625 Codice civile - Impedito controllo

Fattispecie: la fattispecie *de qua* prevede che sia impedito od ostacolato, mediante l'occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o a società di revisione, qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

Art. 2626 codice civile – Indebita restituzione di conferimenti

Fattispecie: il reato consiste nella restituzione, anche simulata, di conferimenti ai soci o nella loro liberazione dall'obbligo di effettuarli. Fanno eccezione i casi di riduzione obbligatoria del capitale previsti dalla legge.

Art. 2627 codice civile – Illegale ripartizione degli utili o delle riserve

Fattispecie: il reato consiste nella ripartizione di utili e acconti sugli utili, che non siano stati realmente conseguiti, o di riserve escluse dalla restituzione e la cui restituzione sia comunque vietata

dalla legge.

Art. 2628 codice civile – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Fattispecie: il reato consiste nell'acquisto o nella sottoscrizione di azioni o quote sociali della società stessa o di una società controllata qualora ne risulti una lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve.

Art. 2629 codice civile - Operazioni in pregiudizio dei creditori

Fattispecie: il reato consiste nella riduzione del capitale, in fusioni o scissioni sociali contrarie alle norme preposte alla tutela dei creditori sociali e in danno a essi.

Art. 2629-bis codice civile – Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

Fattispecie: la norma incriminatrice punisce la violazione dell'obbligo di comunicazione e trasparenza di cui all'art. 2391, comma 1°, c.c., da parte degli amministratori ma solo qualora ne sia derivato un danno alla società o ai terzi.

Art. 2632 codice civile – Formazione fittizia del capitale

Fattispecie: il reato, da attribuirsi agli amministratori e soci, si realizza in tre modi: formazione e aumento illeciti del capitale mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore al valore del capitale sociale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; rilevante sopravvalutazione dei conferimenti in beni o in natura, dei crediti o del patrimonio della società.

Art. 2633 codice civile - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Fattispecie: si tratta di un reato proprio dei liquidatori, che danneggiano la società distribuendo i beni della stessa ai soci prima di avere soddisfatto i creditori.

Art. 2635 e 2635-bis codice civile – Corruzione e istigazione alla corruzione tra privati

Fattispecie: i potenziali autori del delitto *de quo* sono gli amministratori, i direttori generali, i quadri direttivi, gli addetti alla redazione delle scritture contabili, i sindaci e i liquidatori, nonché i loro collaboratori, dunque tutti gli organi direttivi dell'impresa. Il reato sussiste nei casi in cui le persone anzidette ricevano o si vedano anche solo offrire o promettere denaro o altre utilità al fine di violare i loro doveri di servizio ed i loro obblighi di lealtà e fedeltà.

Anche la richiesta o pretesa diretta o indiretta di denaro o utilità da parte di queste persone costituisce reato. Il reato sussiste inoltre anche ove ci si avvalga dell'attività di un terzo e anche ove non vi sia un danno per l'impresa.

Anche coloro che danno, offrono o promettono denaro e utilità come sopra sono puniti.

Art. 2636 codice civile – Illecita influenza sull'assemblea

Fattispecie: la presa d'influenza deve avvenire mediante atti simulati o fraudolenti e influenzare la formazione delle maggioranze assembleari al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Art. 2637 codice civile - Aggiotaggio

Fattispecie: si tratta della condotta di diffusione di notizie false o dell'esecuzione di operazioni simulate o del compimento di altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati e non quotati, ovvero diminuire sensibilmente la fiducia del pubblico nella sicurezza del patrimonio delle banche o dei gruppi bancari.

Art. 2638 codice civile – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Fattispecie: sono puniti gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori della società o di altri enti soggetti per legge alla vigilanza di autorità pubbliche, che nelle comunicazioni a queste autorità, allo scopo di ostacolarne le funzioni di vigilanza, espongono fatti falsi o tacciono informazioni che avrebbero dovuto comunicare.

Art. 173-bis d.lgs. 58/1998 - Falso in prospetto

Fattispecie: la norma incriminatrice punisce colui che, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni o occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari.

2.2. Aree di rischio.

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio risultano essere le sequenti:

- coordinamento e gestione della contabilità generale e formazione del bilancio di esercizio con particolare riferimento alle attività di rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi, finanziari ed economici;
 - corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi;
- accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (es. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti e relativi interessi, ecc);
 - gestione delle risorse umane;
 - gestione degli incarichi di consulenza.
- raccolta e aggregazione dei dati contabili necessari per la predisposizione del bilancio di esercizio;
- collaborazione e supporto all'organo amministrativo nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti;
- gestione dei rapporti tra organo amministrativo, dipendenti e collaboratori e consulenti;
 - tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali;
 - predisposizione della documentazione;
- comunicazioni previste dalla legge o dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza;
 - ispezioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza;
 - conservazione delle informazioni fornite all'Autorità Pubblica di Vigilanza;
 - ricerca e selezione dei fornitori/consulenti;
 - gestione del processo di qualifica e valutazione del fornitore/consulente;
 - gestione ed emissione degli ordini di acquisto/contratti;
 - verifica e monitoraggio delle prestazioni rispetto al contratto/ordine;
- monitoraggio delle merci/servizi ricevuti in conformità con l'ordine di acquisto/contratto, sian termini quantitativi che qualitativi.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall'OdV, anche in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio di modifiche legislative: introduzione di nuovi reati-presupposto) o di fattori interni (ad esempio: modifiche organizzative o di business della Società).

2.3. Destinatari.

I reati societari elencati fanno riferimento alle condotte tenute in primo luogo da chi rivesta una posizione apicale all'interno della Società, dai dipendenti, collaboratori e da eventuali volontari in relazione alle varie aree di rischio in cui gli stessi operano, nonché dai consulenti esterni.

2.4. Norme di comportamento.

Si descrivono in seguito le condotte tenute dall'impresa per impedire la commissione dei reati previsti nel decreto. Sono previsti espliciti obblighi in capo ai destinatari:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che considerati individualmente o collettivamente integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del d.lgs. 231/2001);
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancioe delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge,nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, nel rispetto dei principi dettati in materia, anche in quanto a verifica delle operazioni;
- non rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione di bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- non omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimonialee finanziaria della Società;
- non ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- non effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamentodi documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte di chi sia ad essa preposto;
- astenersi dal compiere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- mantenere traccia di tutta la documentazione richiesta e consegnata agli organi di controllo, nonché di quella utilizzata nell'ambito delle attività assembleari;
 - astenersi dal promettere o accordare vantaggi di qualsiasi natura (denaro, promesse di

assunzione, ecc.) in favore di persone fisiche o giuridiche o a loro familiari, rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività o che possano comunque influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;

- non distribuire omaggi al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali (vale a dire ogni forma di omaggio eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività);
- effettuare prestazioni in favore dei consulenti, partner e fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi ovvero riconoscere compensi in favore dei medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti nel settore.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica e perciò non escludono che possano esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

3. Delitti in relazione ad abusi di mercato.

3.1. Norme di legge.

La terza sezione della parte speciale è dedicata ai delitti in relazione agli abusi di mercato, elencati all'art. 25-sexies del d.lgs. n. 231/2001:

Art. 184 d.lgs. 58/1998 - Abuso di informazioni privilegiate

I fatti di reato possono essere commessi da due gruppi di soggetti:

- persone che siano in possesso di informazioni privilegiate, nella loro qualità di membri di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio;
- soggetti che siano in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o esecuzione di attività delittuose.

Fattispecie: il reato può manifestarsi con la vendita, l'acquisto o l'esecuzione di altre operazioni con prodotti finanziari oppure nell'istigazione di altri all'esecuzione di queste operazioni; semplice comunicazione di informazioni a terzi.

Art. 185 d.lgs. 58/1998 - Manipolazione del Mercato

Fattispecie: il reato si manifesta nella diffusione di notizie false o nell'esecuzione di operazioni simulate o altri abusi idonei a produrre una sensibile alterazione dei prezzi di prodotti finanziari.

Vi sono anche due fattispecie più lievi di abuso di mercato, che sono qualificate come contravvenzioni:

art. 187-bis d.lgs. 58/1998 - Abuso di informazioni privilegiate (contravvenzione); art. 187-ter d.lgs. 58/1998 - Manipolazione del Mercato (contravvenzione).

3.2. Aree di rischio.

La prevalente attività della Società presenta un rischio trascurabile di commissione di reati come quelli descritti, giacché essa non commercia con prodotti finanziari.

Il legale rappresentante può, ad ogni modo, in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi

presupposti e di indicare le misure opportune.

3.3. Destinatari.

I delitti elencati nella presente sezione si riferiscono ai soggetti in posizione apicale, ai collaboratori, dipendenti e volontari della Società in relazione alle varie aree di rischio, nonché ai collaboratori esterni che trattino informazioni privilegiate.

3.4. Norme di comportamento.

Si descrivono in seguito le condotte descritte dalla Società per impedire la commissione di abusi di mercato. È dovere dei destinatari:

• rispettare rigorosamente i principi fondamentali della riforma e del Codice del Terzo Settore.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possano esservi processi interni che dettino prescrizioni più accurate; nel qual caso andrà, come sempre, applicata la regola più restrittiva.

4. Delitti in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro nonché sull'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

4.1. Norme di legge.

La presente sezione è dedicata, ai sensi dell'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001, ai delitti in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro:

- a) Omicidio colposo commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
 - art. 589 c.p. Omicidio colposo

Fattispecie: il fatto di cagionare la morte di una persona in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è punito dall'art. 589, co. 2, c.p.

b) Lesioni colpose

- art. 590 c.p. Lesioni colpose

Fattispecie: il fatto di provocare ad una persona lesioni colpose, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, è definito dall'art. 590, co. 3, c.p. come reato.

c) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, c.d. caporalato, ai sensi dell'art. 603 bis c.p. (legge n. 199 del 29 ottobre 2016)

Fattispecie: reclutamento di manodopera con lo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, nonché l'impiego di lavoratori alle condizioni anzidette.

Lo sfruttamento sussiste, qualora:

- 1. vi sia una reiterata corresponsione di retribuzioni ampiamente inferiori agli standard minimi dei contratti collettivi;
 - 2. vi sia una reiterata violazione degli orari di lavoro e dei periodi di riposo dei lavoratori;

- 3. le prescrizioni normative relative alla sicurezza e igiene sul lavoro vengano violate;
- 4. i lavoratori siano esposti a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o situazioni alloggiative degradanti;

Il reato sussiste anche in presenza di una sola delle condizioni anzidette.

Il reato si intende aggravato ove riguardi più di tre lavoratori, anche uno solo sia minorenne in età non lavorativa oppure i lavoratori siano esposti a grave pericolo.

4.2. Aree di rischio.

Le aree di rischio in relazione ai delitti in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro sono:

- sicurezza sul lavoro, tutela della salute e monitoraggio della salute dei dipendenti e volontari;
- rispetto dei periodi di riposo;
- funzionamento dei macchinari e l'uso corretto di eventuali dispositivi di protezione;
- uso improprio dei macchinari per mancanza di istruzioni o uso non corretto;
- rispetto dei limiti di carico (peso) per i veicoli da trasporto;
- superamento delle competenze durante le operazioni;
- reclutamento e impiego di lavoratori, anche tramite terzi;
- esercizi di diverse forme di impiego giovanile;
- vigilanza nell'ambito del lavoro giovanile;
- eventuali operazioni in aree disastrate (ad esempio, operazioni sismiche);
- in generale, mobbing, molestie sessuali sul posto di lavoro;
- abuso di alcol e droga in servizio.

Il legale rappresentante può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le opportune misure per l'efficiente applicazione del Modello.

4.3. Destinatari.

La presente sezione (delitti in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) si riferisce alle condotte tenute da coloro che secondo le norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro sono dichiarati responsabili: in primis il legale rappresentante, poi gli eventuali dipendenti all'uopo indicati, detti "destinatari".

4.4. Norme di comportamento.

In questa sezione si descrivono le condotte descritte dalla Società per impedire la commissione di delitti in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

È dovere dei destinatari:

- rispettare rigorosamente ogni norma preposta alla prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché al reclutamento ed impiego di manodopera;
 - attenersi scrupolosamente alle procedure interne e alle regole di principio enunciate. Sono definite le seguenti regole di principio:
- la Novades s.r.l. considera la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nonché l'impiego lecito, dignitoso e socialmente responsabile della forza lavoro un dovere basilare ed imprescindibile;
- la Società, di conseguenza, stabilisce delle direttive che tutelano la salute e la sicurezza dei lavoratori, in aderenza alle peculiarità dei singoli incarichi, all'esperienza ed all'evoluzione tecnica.

La Società impronta la propria organizzazione allo scrupoloso rispetto delle seguenti regole:

- l'esclusione e la prevenzione dei rischi interni alla Società, oltre che la loro eliminazione alla radice;
- la valutazione dei rischi inevitabili e un'adeguata e continua informazione a favore dei dipendenti e dell'OdV;
- adeguare il lavoro assegnato alle capacità e alla professionalità dei dipendenti, in particolare l'allocazione delle risorse umane, la distribuzione delle rispettive mansioni, l'equipaggiamento ed i metodi produttivi;
 - considerare il livello più evoluto dell'evoluzione tecnologica;
 - sostituire eventuali macchinari pericolosi con i macchinari più sicuri disponibili;
- definire le misure preventive in modo da contemperare le ripercussioni della tecnica, dell'organizzazione del lavoro, delle condizioni di lavoro, delle relazioni sociali e le ripercussioni ambientali sul lavoro stesso;
 - dare priorità alla tutela della salute;
 - impartire istruzioni adeguate e comprensibili ai lavoratori.

I principi e le direttive sono applicati dalla Società allo scopo di garantire misure protettive che si rivelino adeguate alla tutela della salute e della sicurezza di tutti i lavoratori della Novades s.r.l., inclusa la prevenzione dei rischi professionali nonché la formazione dei dipendenti, al contempo garantendo ogni necessario flusso informativo in materia nei confronti dell'OdV, che vigila affinché siano garantiti i mezzi finanziari, tecnologici e organizzativi necessari alla prevenzione.

La ricerca di qualsiasi tipo di vantaggio per la Società che avvenga in violazione delle leggi vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché in tema di reclutamento ed impiego della forza lavoro, non è tollerata.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono vincolanti, ma possono essere adottati processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

5. Reati informatici e trattamento illecito di dati.

5.1. Norme di legge.

La presente sezione è dedicata, alla stregua di quanto elencato negli artt. 24-bis e 25 del d.lgs. 231/2001, ai delitti informatici e al trattamento illecito dei dati.

In prima battuta e in via generale, la Società assicura, in tutte le proprie operazioni concernenti il trattamento dei dati, il rispetto della disciplina del Reg. UE 2016/679 (c.d. "GDPR Privacy"), del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51.

In particolare, per quanto attiene invece ai reati-presupposto della responsabilità dell'ente ai sensi del decreto, vengono in rilievo i seguenti reati, introdotti all'art. 24-bis dalla legge n. 48/2008 di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Budapest del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23.11.2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno":

Art. 491-bis c.p. – Documenti informatici

Fattispecie: la fattispecie incriminatrice *de qua* punisce la falsificazione di un documento informatico pubblico o privato (si rinvia, per le norme che vengono in rilievo, agli artt. 477, 478, 479,

481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 492, 493 c.p.). E da considerarsi documento ogni supporto informatico che rechi dati, informazioni o programmi rilevanti ai fini probatori.

Art. 615-ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

Fattispecie: la norma punisce l'accesso non autorizzato ad un sistema informatico, compiuto eludendo o violando i dispositivi di sicurezza del sistema (ad es. attacco di *hackers*).

Chiunque abusivamente si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è infatti punito con la reclusione fino a tre anni.

Si prevede la pena della reclusione da due a dieci anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

In giurisprudenza, si è precisato che, con l'introduzione di tale delitto, il legislatore ha inteso assicurare la protezione del c.d. domicilio informatico quale spazio ideale di pertinenza della sfera individuale, come bene anche costituzionalmente protetto e che, tuttavia, la fattispecie incriminatrice de qua non si limiti a tutelare solo i contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi informatici protetti, ma offra invece una tutela ben più ampia, la quale si concreta nello ius excludendi alios, quale che sia il contenuto dei dati racchiusi in esso (purché attinenti alla sfera di pensiero o alla attività, lavorativa o non, dell'utente). La tutela della legge, dunque, si estende anche agli aspetti economico-patrimoniali dei dati sia che titolare dello ius excludendi sia persona fisica che giuridica, privata o pubblica, o altro ente (ex plurimis, Cass., sez. VI, 4 ottobre 1999, n. 3067).

Art. 615-quater c.p. – Detenzione o diffusione abusiva di un codice d'accesso a sistemi telematici o informatici

Fattispecie: il reato punisce la condotta di un soggetto che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare un danno ad altri, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codice, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee a tale scopo.

Art. 617-quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Fattispecie: il reato punisce chi, fraudolentemente, intercetta, impedisce o interrompe illecitamente le comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero le diffonde verso l'esterno.

Art. 617-quinquies c.p. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Fattispecie: la fattispecie incriminatrice punisce la condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni concernenti un sistema informatico o telematico ovvero intercorrente tra più sistemi.

Art. 635-bis – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Fattispecie: salvo il fatto costituisca più grave reato, la disposizione punisce colui che distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui. Si noti che è prevista la pena della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usi minaccia o violenza ovvero se sia palesemente armato.

Art. 635-ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Fattispecie: salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Art. 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Fattispecie: salvo il fatto costituisca più grave reato, è punito chi – mediante le condotte ex art. 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi – distrugge, danneggia, rende, in tutto in parte, inservibili dei sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Art. 635-quater.1 c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Fattispecie: Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, comma 2, n. 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, comma 3.

Art. 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse

Fattispecie: è punito chi compie i fatti di cui all'art. 635-quater al fine di distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Art. 640-quinquies c.p. – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Fattispecie: la norma sanziona colui che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Art. 1 comma 11 del d.l. n. 105 del 21 settembre 2019 convertito con legge di conversione n. 133 del 18 novembre 2019 – Sicurezza cibernetica

Fattispecie: la norma sanziona colui che, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti previsti dal d.l. n. 105/2019 (censimento reti, sistemi informativi e servizi informatici e affidamento forniture di beni e di servizi ICT e relativi test) o delle attività ispettive e di vigilanza, fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi delle reti e dei sistemi informativi e dei servizi informatici, o ai fini delle comunicazioni richieste, o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto. La mancata comunicazione dei dati, delle informazioni o dei fatti di cui sopra entro i termini prescritti costituisce anche un reato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

Art. 629, comma 3, c.p. - Estorsione

Fattispecie: chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. Si prevede poi la pena della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, qualora concorra taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

5.2. Aree di rischio.

Il rischio che alcuni dei reati enucleati nella presente sezione siano commessi da chi sia munito di poteri gestori o, soprattutto, dai dipendenti della Società che hanno accesso alle banche dati, pure in uso alle pubbliche amministrazioni, si presenta alto, a ragione dell'oggetto sociale della Novades S.r.l. e delle sue concrete modalità operative.

Le aree di rischio dalla Società, considerata la necessità, inevitabilmente connessa all'attività svolta, in capo ai propri dipendenti di accedere, in generale, anche ai sistemi informatici della p.a., possono essere riassunte in tal guisa:

- immissione, consultazione, estrapolazione dei dati personali dei cittadini;
- accesso ai dati personali dei cittadini;
- trattamento dei dati personali presenti nelle banche dati;
- sviluppo di software;
- scambio di dati con le p.a.;
- falsificazione di documenti informatici;
- accesso non autorizzato ad un sistema informatico o accesso abusivo allo stesso anche da parte di una persona che fa parte della Società;
- appropriazione abusiva di codici d'accesso, *password* o altri strumenti d'accesso a sistemi elettronici o telematici, copiatura di essi e loro diffusione;
- abusiva diffusione, comunicazione e consegna di programmi o altri dispositivi informatici adatti e destinati a danneggiare o interrompere sistemi informatici o comunque a minarne il funzionamento (ad es. *virus*, *trojan*);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche e loro diffusione verso l'esterno;
- applicazioni di dispositivi idonei ad intercettare, o comunque a carpire illecitamente, comunicazioni in sistemi informatici o delle telecomunicazioni;
- distruzione, cancellazione, alterazione di informazioni, dati o programmi di terzi senza il loro consenso;
- fatti idonei a distruggere, disturbare, cancellare o alterare dati o programmi appartenenti allo Stato o altri enti pubblici o che siano comunque di pubblica utilità.

Il legale rappresentante può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure gestionali e organizzative opportune.

5.3. Destinatari.

La presente sezione (delitti informatici e trattamento illecito di dati) si riferisce ai comportamenti tenuti da parte di tutti gli utenti dei sistemi informatici della Società e di quelli in uso alle pubbliche amministrazioni, cioè tutti gli utilizzatori di hard o software.

5.4. Norme di comportamento.

La linea di condotta che la Società assicura, al fine di impedire la commissione di reati nell'alveo informatico, si articola nei seguenti doveri per i destinatari:

- rispettare rigorosamente le leggi e le regole interne poste a tutela del domicilio informatico, o comunque nell'accesso e utilizzo dei sistemi informatici;
- proteggere dati, programmi ed informazioni dall'accesso da parte di collaboratori non autorizzati o terzi e assicurare la conoscibilità e individuabilità dei soggetti che hanno accesso ai sistemi informatici e telematici;
- in particolare, non divulgare indebitamente eventuali credenziali e password di accesso ai sistemi informatici della Società e/o della p.a., che siano stati forniti ai dipendenti della Società per

espletare le proprie funzioni, al contempo assicurando che l'OdV sia a conoscenza dell'identità dei soggetti in possesso di tali informazioni e di eventuali modifiche. L'OdV assicura il rispetto delle prescrizioni e prende tutte le misure che ritiene opportune, dandone eventualmente atto nella propria relazione trimestrale;

- salvaguardare, in conformità agli obblighi di legge, i dati personali di terzi estranei alle violazioni addebitate e a causa delle quali la Società ha accesso ai sistemi informatici della p.a., così come i dati personali degli autori delle violazioni che siano inconferenti rispetto alle finalità del trattamento effettuato dalla Società;
- osteggiare l'accesso abusivo a sistemi, programmi e dati di terzi da parte di collaboratori della Società e di terzi non autorizzati.

È fatto divieto ai destinatari:

- di utilizzare i sistemi informatici della Società, o a cui la Società ha accesso per fini istituzionali, per scopi illegali, che possano danneggiare tanto la Novades s.r.l. stessa quanto i suoi collaboratori, fornitori, clienti o terzi, compreso lo Stato e gli altri enti pubblici;
 - carpire illecitamente informazioni di terzi;
- utilizzare il sistema informatico e di telecomunicazione della Società per diffondere programmi (virus, spam ecc.) che possano danneggiare o interrompere i sistemi informatici altrui;
- utilizzare, comunicare o diffondere informazioni e dati acquisiti o elaborati senza l'espressa autorizzazione del proprio dirigente e/o comunque di persona dotata in ambito di competenza decisoria.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte senza considerare che il legale rappresentante può prevedere, anche richiedendo il parere dell'OdV, processi interni che dettano prescrizioni più accurate; nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva. L'OdV svolge la propria funzione di controllo indicando, se del caso, gli aggiornamenti del Modello che ritenga necessari.

6. Riciclaggio di denaro, autoriciclaggio, ricettazione ed utilizzo di denaro di provenienza illecita.

6.1. Norme di legge.

La presente sezione si riferisce ai delitti enumerati dall'art. 25-octies d.lgs. 231/2001:

Art. 648 c.p. – Ricettazione

Fattispecie: il reato riguarda colui che, al fine di assicurare a sé o ad altri un profitto acquista, riceve o occulta denaro o cose provenienti da un delitto o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere o occultare.

Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio

Fattispecie: il reato punisce colui che sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione a loro altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza.

Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Fattispecie: il reato colpisce, fuori dai casi visti sopra l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o utilità provenienti da delitto.

Art. 648-ter 1 c.p. – Autoriciclaggio

Fattispecie: è punito l'autore di un delitto non colposo che impieghi, sostituisca, trasmetta o immetta in attività finanziarie, economiche, imprenditoriali o speculative i proventi del reato stesso, che si tratti di denaro, altri beni o comunque utilità, impiegando artifizi e raggiri per occultare la provenienza di detti proventi.

L'impiego e utilizzo di detti beni esclusivamente in ambito privato, ad esempio per spese personali, non è punibile.

Il delitto è aggravato se commesso in ambito bancario o finanziario o se comunque è in relazione ad attività della criminalità organizzata.

6.2. Aree di rischio.

Le aree di rischio identificate dalla Società in materia di ricettazione e riciclaggio sono le seguenti:

- · pagamenti in contanti;
- ricezione e gestione di offerte in denaro e doni in natura da parte di chi sia munito di poteri gestori o dei sottoposti.

Il legale rappresentante può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune a prevenire il rischio di commissione dei reati di cui trattasi.

6.3. Destinatari.

La presente sezione si riferisce alle condotte tenute da chi rivesta una posizione apicale, da eventuali consulenti esterni, dai dipendenti e volontari che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla Società, ai collaboratori e partners commerciali, nonché a tutti coloro che agiscono in nome o per conto della Società, tutti detti "destinatari".

6.4. Norme di comportamento.

La Società, in materia di lotta al riciclaggio di denaro, prevede il dovere dei destinatari di:

- attenersi rigorosamente a leggi e direttive in materia di circolazione e spesa di denaro;
- attenersi rigorosamente a leggi e direttive in materia finanziaria ed operativa.

È inoltre espresso dovere dei destinatari:

- attenersi rigorosamente a leggi e direttive, in particolare i regolamenti che limitino i pagamenti in contanti, ed impedire che il sistema finanziario della Società sia abusivamente destinato a supportare delitti di riciclaggio;
- conoscere i propri fornitori e *partners* commerciali di modo da proteggere il sistema finanziario della Società da rischi di riciclaggio di denaro.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate; nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

- 7. Delitti di falsificazione di monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo nonché contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni.
 - 7.1. Falsificazione di monete, carte di pubblico credito e in valori di bollo.

In questa sezione ci si riferisce al delitto di falsificazione di monete, di carte di pubblico credito e in valori di bollo con riferimento al contenuto dell'art. 25-bis del d.lgs. 231/2001.

7.1.1. Norme di legge.

Art. 453 c.p. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

Fattispecie: il reato si manifesta nella falsificazione o alterazione intenzionale, nell'importazione, spendita o detenzione di denaro falsificato o alterato, allo scopo di metterlo in circolazione e previo accordo con il falsario.

Art. 454 c.p. – Alterazione di monete

Fattispecie: il reato si manifesta nell'alterazione o falsificazione di denaro materialmente commessi come sopra.

Art. 455 c.p. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Fattispecie: il reato punisce l'importazione, l'acquisto e la detenzione di monete false senza che vi sia accordo con il falsario.

Art. 457 c.p. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

Fattispecie: il reato punisce la spendita e messa in circolazione di monete contraffatte o alterate, ricevute in buona fede.

Art. 459 c.p. – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Fattispecie: il delitto si manifesta in condotte analoghe a quelle previste dagli artt. 453, 455, 457 c.p., ma ha ad oggetto valori di bollo.

Art. 460 c.p. – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o valori di bollo

Fattispecie: sono puniti tanto la fabbricazione quanto la detenzione della filigrana falsa in oggetto.

Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori o di carta filigranata.

Fattispecie: il reato punisce la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione e la vendita di filigrane ed altri strumenti utili a commettere falsi monetari.

Art. 464 c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Fattispecie: il reato punisce il semplice utilizzo di valori di bollo contraffatti o alterati.

7.1.2. Aree di rischio.

Tenendo conto della realtà della Novades S.r.l., si può verosimilmente ritenere basso il rischio che i suddetti reati possano concretizzarsi.

Il legale rappresentante può, ad ogni modo, in qualsiasi momento integrare le aree di rischio, richiedendo il parere dell'organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune. Stesso potere di attivazione spetta all'OdV, che può richiedere di essere all'uopo sentito.

7.1.3. Destinatari.

I reati elencati si riferiscono a chi rivesta una posizione apicale, ai dipendenti, collaboratori e ad eventuali volontari in relazione alle varie aree di rischio, nonché ai collaboratori esterni e ai partner commerciali, in special modo alla società Maudes s.r.l., operante quale esclusivo gestore commerciale della Società e, in quanto tale, ulteriore sottoscrivente del presente Modello.

7.1.4. Norme di comportamento.

Tutte le persone che agiscono in nome e/o per conto della Novades S.r.l. debbono rigorosamente attenersi alle norme ed ai regolamenti vigenti in tema di fabbricazione, circolazione e spendita di denaro, carte di pubblico credito e in valori di bollo nonché documenti con bollatura in filigrana.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

7.2. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni.

7.2.1. Norme di legge.

Art. 473 c.p. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni

Fattispecie: il reato punisce chi contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

Sono protetti altresì brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri. Anche qui è punito il semplice uso oltre alla contraffazione o alterazione.

Costituisce comunque presupposto per la sussistenza del reato il rispetto, da parte del titolare, delle norme internazionali e nazionali poste a tutela del diritto d'autore, di marchio e brevetto, quindi della proprietà commerciale ed intellettuale.

Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Fattispecie: il reato consiste nella introduzione nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, ma anche nella semplice detenzione per la vendita o offerta in vendita, di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Costituisce comunque presupposto per la sussistenza del reato il rispetto, da parte del titolare, delle norme internazionali e nazionali poste a tutela del diritto d'autore, di marchio e brevetto, quindi

della proprietà commerciale ed intellettuale.

7.2.2. Aree di rischio.

Tenendo conto della realtà della Novades S.r.l., si può verosimilmente ritenere basso il rischio che i suddetti reati possano essere commessi.

Il legale rappresentante può in ogni momento integrare le aree di rischio, richiedendo il parere dell'organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

7.2.3. Destinatari.

I reati elencati si riferiscono a chi rivesta una posizione apicale, ai dipendenti, collaboratori e ad eventuali volontari in relazione alle varie aree di rischio, nonché ai collaboratori esterni e ai partner commerciali, in special modo alla società Maudes s.r.l., operante quale esclusivo gestore commerciale della Società e, in quanto tale, ulteriore sottoscrivente del presente Modello.

7.2.4. Norme di comportamento.

Tutte le persone che agiscono in nome e/o per conto della Novades S.r.l. debbono rigorosamente attenersi alle norme ed ai regolamenti vigenti in tema di produzione, detenzione e cessione di beni soggetti a diritti di marchio o brevetto nazionali o esteri, di immagini protette, documenti, files fotografici e musicali o comunque prodotti soggetti a proprietà intellettuale o industriale, nonché modelli e disegni.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possano esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

8. Delitti contro la personalità individuale.

8.1. Norme di legge.

La presente sezione (delitti contro la personalità individuale) si riferisce ai reati compresi nel Codice penale ed enumerati dagli artt. 25-quater e 25-quinquies Dlgs. 231/2001:

Art. 600 c.p. - Riduzione e mantenimento in schiavitù o in servitù

Fattispecie: il reato consiste nell'esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà mantenendola in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali e comunque sfruttandola.

Art. 600-bis c.p. - Prostituzione minorile

Fattispecie: il reato punisce lo sfruttamento della prostituzione minorile.

Art. 600-ter c.p. - Pornografia minorile

Fattispecie: il reato punisce lo sfruttamento di minori per produrre materiale pornografico. Sono puniti la produzione, il commercio, la cessione anche gratuita, la pubblicazione di detto materiale.

Art. 600-quater c.p. - Detenzione o accesso a materiale pornografico

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 – Novades S.r.l.

Fattispecie: il reato punisce la detenzione del materiale di cui sopra.

Art. 600-quater, comma 1, c.p. - Pornografia virtuale

Fattispecie: il reato punisce l'utilizzo di materiale virtuale per commettere i fatti di cui sopra.

Art. 600-quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Fattispecie: il reato punisce il fatto di organizzare o propagandare viaggi finalizzati allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Art. 601 e art. 602 c.p. - Tratta di persone

Fattispecie: traffico con persone ridotta in schiavitù secondo l'art. 600 c.p.

Art. 583-bis c.p. - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Fattispecie: il reato consiste nella mutilazione rituale degli organi genitali femminili praticata in alcune culture.

8.2. Aree di rischio.

In considerazione della realtà aziendale della Società si può ritenere sostanzialmente escluso che i reati anzidetti possano presentarsi in maniera diretta. Ciò, tuttavia, non esclude che determinate attività specifiche presentino residuali margini di rischio in relazione alla commissione dei reati o all'istigazione o al favoreggiamento alla loro commissione o al loro finanziamento, per cui è necessaria comunque apprestare una particolare cautela.

Riguardo alla pornografia informatica deve essere prestata particolare attenzione all'utilizzo di strumenti telematici o informatici (ad es. banche dati). Il personale che ha accesso alle banche dati della Società, o alle quali la Società ha possibilità di accesso, si impegna a rispettare scrupolosamente le prescrizioni del Modello. Dell'identità di tali soggetti, è reso edotto l'organismo di vigilanza.

8.3. Destinatari.

La presente sezione si riferisce alle condotte tenute da chi rivesta una posizione apicale, dai dipendenti, collaboratori, consulenti e volontari che svolgano le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla Società, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali e tutti coloro che agiscono in nome o per conto della Società.

8.4. Norme di comportamento.

Sono di seguito definite le norme di comportamento che la Società deve adottare per evitare di essere coinvolta in uno dei reati contro la personalità individuale descritti dalla legge.

Vigono i seguenti principi:

- conoscenza di fornitori, clienti e partner commerciali, basata sull'acquisizione di informazioni idonee, di modo da evitare il contatto con persone implicate in attività criminose;
- le disposizioni di legge ed i regolamenti interni in merito alle attività finanziarie ed all'utilizzo degli strumenti informatici devono essere comunicate ai collaboratori e rispettate rigorosamente;

• la gestione attenta delle banche dati.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possano esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicato la regola più restrittiva.

9. Delitti contro l'industria o il commercio.

9.1. Norme di legge.

La presente sezione (delitti contro l'industria e il commercio) si riferisce ai reati compresi nel Codice penale ed enumerati dall'art. 25-bis d.lgs. 231/2001:

Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria e del commercio

Fattispecie: il reato punisce l'impiego di violenza sulle cose ovvero di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Fattispecie: sono puniti gli atti illeciti di concorrenza commessi con violenza o minaccia.

Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali.

Fattispecie: il reato punisce la vendita sui mercati nazionali o esteri di prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un danno all'industria nazionale.

Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio

Fattispecie: il reato punisce chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Fattispecie: è punita la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Fattispecie: il reato punisce il fatto di mettere in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Fattispecie: il reato punisce chi, potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Art. 517-quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Fattispecie: il reato punisce la contraffazione o comunque alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

9.2. Aree di rischio.

In seno alla Società, posta l'attività prevalente da essa esercitata, il rischio di commissione di tali reati appare basso, in quanto essa non è diretta produttrice delle apparecchiature per la rilevazione della velocità che vengono fornite.

Va precisato, infatti, che le apparecchiature fornite alle pubbliche amministrazioni dalla Novades S.r.l. sono acquistate dai diretti produttori e sono munite di certificato di garanzia (si tratta di dispositivi per la rilevazione della velocità omologati dal MiT, muniti di matricola ministeriale e, inoltre, certificati dallo stesso MiT).

La Società non acquista dispositivi che non siano muniti dei predetti requisiti.

Il legale rappresentante può, ad ogni modo, può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

9.3. Destinatari.

La presente sezione si riferisce alle condotte tenute da dirigenti e dipendenti e volontari che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla Società, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della Società.

9.4. Norme di comportamento.

Tutti coloro che agiscono in nome o per conto della Società devono rispettare rigorosamente le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più dettagliate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

10. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore e della proprietà industriale.

10.1. Norme di legge.

La presente sezione (delitti in violazione del diritto d'autore e della proprietà industriale) è riferito ai reati contenuti nella legge n. 633 del 22.04.1941 ed elencati dall'art. 25-novies del d.lgs. 231/2001:

Art. 171, comma 1°, lettera a) bis, l. 633

Fattispecie: è punita la pubblicazione illegittima di un'opera tutelata dalla legge sul diritto d'autore su sistemi e reti telematiche, le pene sono aggravate se l'opera non era destinata alla pubblicazione oppure viene deformata, abbreviata o comunque alterata e ne risulti menomato l'onore o il prestigio dell'autore.

Art. 171-bis

Fattispecie: è punita l'illecita duplicazione di programmi informatici su supporti sprovvisti del

contrassegno S.p.A. o la loro importazione, cessione, vendita o semplice detenzione. Il reato è esteso ai programmi o mezzi utilizzabili per rimuovere o eludere i dispositivi applicati a protezione di programmi informatici. Sono inoltre puniti (comma 2°) l'esecuzione pubblica, la distribuzione, la vendita di banche dati, l'accesso ad esse o la loro consultazione o utilizzo in violazione delle norme S.I.A.E. e senza l'autorizzazione dell'autore, nonché in violazione delle norme generali poste a tutela del diritto d'autore (art. 102-bis e 102-ter)

Art. 171-ter

Fattispecie: si punisce l'illecita duplicazione, distribuzione o riproduzione di ogni opera musicale, cinematografica, letteraria, scientifica, anche se esistente solo in forma digitale, nonché la sua illecita locazione, vendita, cessione o esecuzione o la sua detenzione o noleggio. Viene inoltre perseguita la produzione e distribuzione di programmi o altri strumenti che permettano l'accesso illecito a trasmissioni codificate, programmi o banche dati o consentano di aggirare dispositivi di sicurezza informatici. Le pene sono aggravate se le copie o le opere illecitamente utilizzate sono più di cinquanta o se è stato realizzato un profitto particolarmente rilevante. Un'attenuante può consistere nella tenuità particolare del fatto.

Il semplice utilizzo non è punibile.

Art. 171-septies

Fattispecie: sono estese le pene dei reati sopra descritti alle false dichiarazioni ed al mancato adempimento degli obblighi S.I.A.E. da parte dei soggetti obbligati.

Art. 171-octies

Fattispecie: punisce l'illecita produzione di programmi d'accesso, codici d'accesso e simili dispositivi, che consentano l'accesso a programmi criptati e similari.

Ai sensi dell'art. 171-quinquies, qualora uno dei reati qui riportati sia commesso nell'ambito di un'attività commerciale, il Questore può disporre la chiusura provvisoria dell'azienda fino a tre mesi, indipendentemente dalle altre misure che il l'Autorità Giudiziaria potrà disporre ai sensi del d.lqs. n. 231/2001.

10.2. Aree di rischio.

Le aree di rischio, comunque di minor rilievo, identificate dalla Società in relazione ai delitti commessi in violazione del diritto d'autore e della proprietà industriale sono:

- la violazione dei diritti d'autore, dei segni distintivi e delle denominazioni commerciali e dei marchi;
 - adempimento agli obblighi S.I.A.E.;
- realizzazione di comunicazioni al pubblico, utilizzando opere soggette a diritto d'autore o parti di esse;
- accesso ad apparecchiature di riproduzione, duplicazione o copiatura, apparecchi di decrittazione o crittazione.

Il legale rappresentante può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

10.3. Destinatari.

La presente sezione si riferisce alle condotte tenute da, dirigenti, dipendenti e volontari che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla Società, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della Società.

10.4. Norme di comportamento.

Tutti coloro che agiscono in nome o per conto della Società devono rispettare rigorosamente le leggi e i regolamenti vigenti in materia di protezione del diritto d'autore e della proprietà industriale. In particolare, è d'obbligo rispettare le seguenti norme e regolamenti interni:

- accesso dei propri collaboratori a fotocopiatrici e altri dispositivi di duplicazione e copiatura anche di natura informatica;
 - accesso di terzi ai propri sistemi, banche dati e reti;
 - accesso a sistemi, banche dati e reti di terzi;
- utilizzo di programmi, opere cinematografiche, musicali o letterarie di terzi o altre opere soggette alla normativa di tutela del diritto d'autore;
 - utilizzo di banche dati proprie o di programmi da parte di terzi;
 - marchi e diritti d'autore.

Si ribadisce che nell'attività della Società è necessario attenersi ai principi generali di correttezza nell'utilizzo di opere d'ingegno tutelate, astenendosi da ogni attività illegale.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

11. Delitti a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

11.1. Norme di legge.

La presente sezione si riferisce al reato di cui all'art. 377-bis del codice penale. Richiamato dall'art. 25-decies del d.lgs. 231/2001.

Art. 377-bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Fattispecie: la norma punisce chi induce una persona, con violenza o minaccia o mediante l'offerta di denaro o altre utilità, a non rendere dichiarazioni o a renderle false se queste sono rivolte all'autorità giudiziaria nell'ambito di un processo penale.

11.2. Aree di rischio.

Non è agevole determinare una casistica che possa determinare la responsabilità dell'ente, ma solitamente in tali casi si ipotizza l'eventualità che un dipendente, il quale sia imputato o indagato, venga indotto a rendere false dichiarazioni o ad astenersi dal renderle, al fine di evitare un maggior coinvolgimento della dell'ente stesso nel procedimento penale. Sulla base di tale premessa, le aree di attività maggiormente a rischio sono le seguenti:

• gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria (coinvolgimento della Società in un processo penale);

- gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale di cui sia parte la Novades S.r.l.;
- gestione dei rapporti con i destinatari chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale in cui è coinvolta la Società.

Il legale rappresentante può in ogni momento integrare le aree di rischio, anche richiedendo il parere dell'organo di vigilanza che ha il compito di indicare i relativi presupposti e di individuare le misure opportune.

11.3. Destinatari.

I reati elencati si riferiscono a chi rivesta una posizione apicale, ai dipendenti, collaboratori e ad eventuali volontari in relazione alle varie aree di rischio di volta in volta rilevanti, nonché ai collaboratori esterni e ai partners commerciali, in special modo alla società Maudes S.r.l., operante quale esclusivo consulente commerciale della Società e, in quanto tale, ulteriore sottoscrivente del presente Modello.

11.4. Norme di comportamento.

Fermo restando il rispetto dei principi generali enunciati nella Parte Generale, la presente ParteSpeciale prevede l'espresso divieto a carico di tutti i destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che considerati individualmente o collettivamente integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato sopra considerate;
- prendere contatti con dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti penali, allo scopo di indurli a rendere dichiarazioni atte ad evitare l'eventuale rischio di un coinvolgimento della Società;
- porre in essere atti di minaccia o altre forme analoghe di coartazione ovvero dare o promettere elargizioni in danaro o altre forme di utilità affinché il soggetto (dipendente o terzo) coinvolto in un procedimento penale non presti una fattiva collaborazione al fine di rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti e correttamente rappresentative dei fatti o non esprima liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti, esercitando la propria facoltà di non rispondere attribuita dalla legge, in virtù delle suddette forme di condizionamento.

In particolare, nel corso di procedimenti giudiziari, è fatto divieto di:

- elargire somme di denaro o altre utilità ai soggetti coinvolti quali testimoni nel procedimento penale per indurli a rendere dichiarazioni mendaci o reticenti;
- offrire omaggi e regali ai soggetti coinvolti come testimoni in un procedimento penale o a loro familiari, o a conferire loro qualsiasi forma di utilità che possa influenzare la testimonianza o impedirla, ostacolarla o indurre a false dichiarazioni in fase di dibattimento per assicurare un qualsivoglia vantaggio illecito per la Società;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, promozione, ecc.) alle persone coinvolte quali testimoni in un procedimento penale, o loro familiari;

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possano esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

12. Reati ambientali.

12.1. Norme di legge.

La presente sezione fa riferimento ai delitti elencati dall'art. 25-undecies d.lgs. 231/2001.

- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)tri;
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis, c.p.);
 - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis, c.p.);
 - Scarichi di acque reflue (art. 137 del d.lgs. n. 152/2006);
 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 del d.lgs. n. 152/2006);
 - Bonifica dei siti (art. 257 d.lgs. n. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs. n. 152/2006);
 - Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. n. 152/2006);
 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, d.lgs. n. 152/2006);
 - Superamento valori limite di emissione (art. 279 d.lgs. n. 152/2006);
 - Commercio internazionale di flora e di fauna selvatiche (artt. 1 e 2 legge n. 150/1992);
 - Falsificazione o alterazione di certificati e licenze (art. 3-bis legge n. 150/1992);
- Commercio o detenzione esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici (art. 6 legge n. 150/1992);
 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 legge n. 549/1993);
 - Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8 d.lgs. n. 202/2007);
 - Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9 d.lgs. n. 202/2007).

12.2. Aree di rischio.

Le possibili. aree di rischio identificate dalla Società in relazioni ai reati ambientali sono le sequenti:

- acque reflue;
- smaltimento e recupero dei rifiuti;
- adempimento degli obblighi dichiarativi di legge in ambito ambientale;

Il legale rappresentante può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

12.3. Destinatari.

I reati elencati si riferiscono a chi rivesta una posizione apicale, ai dipendenti, collaboratori e ad eventuali volontari in relazione alle varie aree di rischio, nonché ai collaboratori esterni e ai partner commerciali, in special modo alla società Maudes s.r.l., operante quale esclusivo gestore commerciale della Società e, in quanto tale, ulteriore sottoscrivente del presente Modello.

12.4. Norme di comportamento.

Tutti coloro che agiscono in nome o per conto della Novades S.r.l. devono rispettare rigorosamente le leggi e i regolamenti vigenti in materia ambientale. In particolare, si fa espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (o comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente integrare uno dei reati qui in esame);
- violare le prescrizioni imposte dalla normativa vigente in relazione a documenti riguardanti la tracciabilità dei rifiuti e porre in essere, partecipare o dare causa di comportamenti che, individualmente o collettivamente, siano suscettibili di arrecare un danno all'ambiente;
- omettere di verificare i requisiti di idoneità e professionalità dei soggetti cui sono affidati eventuali incarichi concernenti la materia ambientale.

Si ribadisce che, nell'attività della Società, anche in tale settore è necessario attenersi ai principi generali di correttezza rinvenibili *in primis* nel codice etico.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

13. Reati tributari.

13.1. Norme di legge.

La presente sezione si riferisce ai reati di cui d.lgs. n. 74 del 10 marzo 2000, citato a sua volta dall'art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001.

Art. 25-quinquesdecies d.lgs. 231/2001 – Reati tributari

Nell'ambito della responsabilità ai sensi del d.lgs. 231/01 rilevano i seguenti delitti:

- la dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (dichiarazione di elementi passivi fittizi);
- la dichiarazione fraudolenta mediante operazioni simulate, documenti falsi o altri mezzi fraudolenti (dichiarazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, elementi passivi fittizi o crediti/ritenute fittizi, se vengono superati determinati limiti quantitativi);
- l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di evadere le imposte sul reddito e l'IVA;
- l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili o di altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione del reddito o del volume d'affari, allo scopo di evadere le imposte sul reddito e IVA ovvero per consentire l'evasione a terzi;
- la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (imposte sul reddito e pagamenti dell'IVA) o la sottrazione fraudolenta di pagamenti di interessi o di sanzioni amministrative;
- in casi di vendita simulata o di altri atti fraudolenti effettuati tali a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva;
 - se vengono fornite informazioni false ai fini della procedura di transazione fiscale; In

entrambi i casi, la legge prevede determinati limiti quantitativi per quanto riguarda la responsabilità penale.

13.2. Aree di rischio.

Le aree identificate dalla Società come aree di rischio in relazione ai reati qui descritti sono le sequenti:

- corretta tenuta della documentazione contabile;
- attività dichiarative volte alla determinazione dei tributi.

13.3. Destinatari.

La presente sezione si riferisce alle condotte tenute da chi rivesta una posizione apicale, collaboratori e volontari che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla Società nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della Società.

13.4. Norme di comportamento.

Tutti coloro che agiscono in nome o per conto della Società devono rispettare rigorosamente e senza eccezioni le leggi ed i regolamenti vigenti in materia tributaria.

In particolare, è necessario attenersi alle seguenti norme settoriali e prescrizioni interne relative ai seguenti settori:

- rispetto rigoroso di ogni disposizione vigente in materia tributaria;
- conoscenza di fornitori, clienti e partner commerciali, basata sull'acquisizione di informazioni idonee, di modo da evitare il contatto con persone implicate in attività criminose;
 - monitoraggio della professionalità e correttezza de eventuali incaricati esterni;

La Società impronta ognuna delle attività nelle quali si estrinseca il proprio operato al rispetto dei principi generali di correttezza e trasparenza. Anche per quanto attiene ai reati poc'anzi elencati, l'OdV svolge il ruolo di vigilanza e riceve flussi informativi dalla Società in ordine ad ogni evento rilevante.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso – quale regola generale sempre applicabile – andrà applicata la regola più restrittiva.

Allegati:

- 1. Testo del d.lgs. n. 231/2001;
- 2. Codice etico;
- 3. Policy Whistleblowing;
- 4. Modulo di segnalazione.